SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2023.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Capistrano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Capistrano (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022;

Considerato, altresì, che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di pone rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Capistrano, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capistrano (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Capistrano (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Luzza - viceprefetto;

dott.ssa Emma Caprino - viceprefetto;

dott.ssa Carla Fragomeni - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2023
Foglio n. 3622

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Capistrano (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La prefettura di Vibo Valentia, nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e sulla gestione amministrativa degli enti locali della provincia, ha acquisito dalle forze di polizia elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Capistrano con ambienti della criminalità organizzata, motivi per i quali il prefetto, con decreto del 16 dicembre 2022, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso ispettivo la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito in data 4 luglio 2023 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta,

in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi del condizionamento dell'ente locale da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il territorio del Comune di Capistrano, al pari di altre aree della provincia di Vibo Valentia, risente della radicata e pervasiva presenza dell'organizzazione di tipo mafioso denominata «'ndrangheta» e, in particolare, di un gruppo criminale ad essa associato la cui area di influenza ricadente anche in quel contesto territoriale si è nel tempo accresciuta, come dimostrano gli esiti di un'operazione di polizia giudiziaria da cui sono originate, numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato, tra gli altri, di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Nelle predette indagini e nei conseguenti procedimenti giudiziari, risulta coinvolto anche un consigliere comunale, dimessosi dalla carica nel corso dell'accesso ispettivo, il quale risulta rinviato a giudizio per il reato di traffico di influenze illecite in concorso aggravato dalla modalità mafiosa.

L'influenza di tale amministratore all'interno della compagine elettiva di Capistrano, come evidenziato dal prefetto di Vibo Valentia, era «senza dubbio di assoluto rilievo», aspetto attestato anche dalla circostanza che, nonostante il citato consigliere, come rilevato dalla commissione d'indagine, avesse presenziato solo al primo consiglio, non sia stato rimosso dalla carica, disattendendo, quindi, l'art. 54 dello statuto comunale, che prevede la rimozione dei consiglieri assenti ingiustificatamente per tre sedute consiliari nell'anno solare.

La relazione del prefetto di Vibo Valentia sottolinea come il sistema delittuoso all'interno del quale è inserita la vicenda giudiziaria che interessa anche il predetto consigliere comunale sarebbe il frutto di un progetto criminale messo in atto da esponenti ed affiliati alle locali cosche di 'ndrangheta, «finalizzato alle truffe ai danni dell'INAIL, nonché a successive estorsioni nei confronti di chi non provvedeva a versare, quale corrispettivo, parte del denaro indebitamente percepito e la cui dazione era stata precedentemente concordata». Il sistema di truffe emerso dalle risultanze giudiziarie veniva posto in essere anche a beneficio delle figure apicali della consorteria mafiosa egemone a Capistrano, tanto che, come emerge dai contenuti del decreto di fermo di indiziato di delitto, «tale sistema, così articolato, contribuiva ad accrescere il consenso ed il potere mafioso sul territorio della cosca».

La relazione prefettizia ha inoltre posto in rilievo come altre risultanze di indagini giudiziarie attestino il coinvolgimento nel locale contesto criminale anche di uno stretto parente del suddetto consigliere comunale, soggetto che risulterebbe intraneo alla consorteria mafiosa, affiliazione di cui la famiglia del consigliere comunale era consapevole.

Le verifiche disposte hanno evidenziato una sostanziale continuità politico-amministrativa nel Comune di Capistrano, atteso che il sindaco è al suo secondo mandato consecutivo ed era già presente nella compagine amministrativa che ha governato l'ente dal 2012, mentre altri amministratori hanno fatto parte della consiliatura eletta nel 2017. A questo proposito, il prefetto di Vibo Valentia ha tenuto a precisare che nell'ultima tornata amministrativa — che ha visto, come detto, la conferma del primo cittadino — non vi sia stato di fatto un vero e proprio confronto elettorale, in quanto la competizione popolare è avvenuta tra liste solo formalmente contrapposte ma che, invero, sono state il risultato di intese volte ad evitare il rischio di un annullamento dei risultati elettorali per il mancato raggiungimento del *quorum* popolare richiesto in caso di presentazione alle elezioni comunali di una sola lista di candidati. Al riguardo, la stessa commissione d'indagine ha sottolineato come «la lista capeggiata dall'attuale sindaco abbia pilotato, con il suo *entourage*, le elezioni amministrative, del 12 giugno 2022, alterando di fatto la volontà popolare della cittadinanza di Capistrano».

Nei riguardi del primo cittadino vengono segnalati rapporti di vicinanza con un soggetto controindicato, destinatario di un avviso orale di pubblica sicurezza ed avente trascorsi di natura penale per gravissimi reati, tra i quali quello di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Per meglio inquadrare la caratura criminale e l'ambiente malavitoso nel quale è inserita la predetta persona controindicata, viene altresì riferito che la stessa ha avuto rapporti affettivi con altro esponente mafioso locale, che ha in seguito collaborato con la giustizia. Tale scelta è stata fortemente osteggiata dalla persona in argomento la qual; peraltro, in relazione a tale vicenda risulta condannata «a quattro anni di reclusione per aver commesso azioni illecite atte a far desistere l'ex compagno dal collaborare con la giustizia».

Proprio tali rapporti di natura personale tenuti dal primo cittadino — che peraltro hanno costituito uno degli elementi sulla base dei quali è stata avviata la procedura di accesso ispettivo presso l'ente — sono stati rivelati dalla stampa locale, assumendo anche ampio risalto nazionale per i commenti espressi a mezzo «social» da un ex parlamentare, già presidente della commissione parlamentare antimafia, circa i legami compromettenti degli amministratori di Capistrano. Rileva, al riguardo, il contenuto di alcuni testi di messaggistica intercorsi tra il sindaco e il suddetto soggetto controindicato dai quali si è potuta evincere l'esistenza, tra i due, di un rapporto di conoscenza personale, tanto da far concludere al prefetto di Vibo Valentia che il citato amministratore «abbia inteso formulare degli auguri ad un esponente della criminalità organizzata, con lo scopo certo di volersi "accreditare" nei suoi confronti ...».

Rapporti di parentela, diretti o indiretti con esponenti contigui alla criminalità organizzata, sono stati segnalati anche nei confronti di alcuni amministratori di Capistrano.

Analoghe criticità vengono segnalate anche nei confronti di alcuni dipendenti comunali che risultano avere frequentazione con l'ambiente malavitoso locale.

La relazione prefettizia si è soffermata, in particolare, sulla gestione degli appalti e degli affidamenti pubblici, rilevando, innanzitutto, come in tale attività «il procedimento di formazione della volontà dell'ente non si sia ispirato ai principi costituzionali di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa».

Infatti, come dettagliatamente analizzato nella relazione prefettizia e in quella della commissione d'indagine, i processi decisionali alla base dei conferimenti effettuati a favore di determinati soggetti economici operanti in diversi settori non sono il risultato di corrette procedure amministrative ma, in realtà, frutto di influenze esterne, quali vincoli di parentela con gli amministratori locali e/o presenza di soggetti riconducibili, in tutto o in parte, alla criminalità organizzata.

Viene altresì segnalato che il comune di Capistrano si è sempre avvalso della procedura *ex* art. 36, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, prevista per i c.d. lavori «sottosoglia», disattendendo, comunque, il principio di rotazione degli inviti per gli affidamenti comunali, prassi amministrativa che ha comportato, di fatto, la conseguente esclusione dalle commesse pubbliche di altre imprese che avrebbero potuto avere interesse a partecipare alle gare.

Ulteriori elementi che significativamente attestano le ingerenze della criminalità organizzata, nel generale contesto delle attività dell'ente, emergono anche dall'analisi di un affidamento disposto in favore di una ditta il cui titolare è stato oggetto di estorsione da parte della criminalità organizzata, reato non denunciato alla competente autorità giudiziaria, nonché dalle verifiche svolte in merito ad altro affidamento diretto in favore di una società il cui intestatario risulta menzionato nelle indagini della sopra citata operazione di polizia giudiziaria e la cui sede è indicata quale luogo di incontro tra esponenti ed affiliati di uno dei principali gruppi 'ndranghetisti della zona.

L'azione ispettiva ha inoltre approfondito gli intensi rapporti che sono intercorsi tra l'amministrazione comunale di Capistrano e una società che, sulla base dell'analitica ricostruzione effettuata dalla commissione d'indagine, sembrerebbe essere la continuazione di un'altra ditta, destinataria di provvedimento prefettizio di rigetto di iscrizione nella c.d. *white list* provinciale della prefettura di Vibo Valentia disposto in data 30 novembre 2022. A conferma di tale assunto, viene precisato che le suddette imprese, i cui rispettivi titolari sono germani, hanno la stessa sede legale ed inoltre, uno di essi, che peraltro ha legami parentali con il primo cittadino, risulta rinviato a giudizio nel procedimento conseguente alla già richiamata operazione di polizia che ha interessato anche il territorio di Capistrano.

A tal riguardo, viene precisato che la ditta destinataria del menzionato provvedimento di diniego tra gli anni 2017/2021 — dunque in periodi precedenti il provvedimento prefettizio ostativo — ha avuto in affidamento diretto, in somma urgenza o in esito a gara, numerosissime commesse comunali, per un valore complessivo di oltre 750.000 euro, mentre negli stessi anni l'altra società è stata inattiva, salvo poi subentrare nei favori comunali ed ottenere una prima determina di impegno di spesa nel mese di ottobre 2022, e cioè nel periodo temporale immediatamente precedente l'emissione del citato provvedimento interdittivo da parte della prefettura di Vibo Valentia nei confronti della società collegata.

Il fatto che gli affidamenti disposti dal comune in favore della nuova ditta siano in realtà nient'altro che la continuazione di quelli tenuti con l'azienda destinataria del provvedimento di diniego viene ulteriormente avvalorato, dalla circostanza che la, nuova affidataria, come evidenziato, non ha effettuato lavori fino a tutto il 2021, non ha dipendenti, né risulta intestataria di veicoli propri.

La relazione prefettizia evidenzia al riguardo, significativamente, come «è lampante» che l'affidamento dei lavori alla nuova società sia un espediente per poter continuare ad elargire commesse pubbliche a favore dello stesso centro di interesse, sottolineando altresì che uno dei titolari delle predette ditte ha ricoperto la carica di consigliere comunale nella precedente consiliatura, mentre l'altro, come già detto, risulta rinviato a giudizio nel procedimento penale connesso alla riferita operazione di polizia per il reato di traffico di influenze illecite in concorso aggravato dalla modalità mafiosa.

Nella relazione della commissione d'indagine viene, inoltre, riferito, dettagliatamente, di alcune procedure seguite dall'ente locale caratterizzate da anomalie e irregolarità, tra le quali quelle concernenti i ripetuti affidamenti diretti effettuati, come evidenziato, a favore sempre delle stesse ditte e la circostanza che tra i titolari o contitolari delle imprese affidatarie vi sono alcuni soggetti strettamente riconducibili agli amministratori comunali in carica, società che peraltro risultano morose nei pagamenti dei tributi locali.

Gli esiti ispettivi hanno, altresì, evidenziato alcune anomalie nelle nomine effettuate dalla, commissione elettorale comunale, soprattutto nelle designazioni di scrutatori nelle diverse consultazioni elettorali svoltesi tra gli anni 2018 e il 2022. A questo riguardo, la relazione prefettizia, nell'evidenziare che nel corso dell'ultima consiliatura si sono registrate ripetute designazioni a favore degli stessi scrutatori, sottolinea il fatto che i soggetti scelti hanno, in buona parte, legami familiari con componenti degli organi elettivi susseguitesi nello stesso periodo temporale.

Criticità gestionali sono state segnalate anche nelle attività di accertamento e di riscossione dei tributi comunali. In particolare, l'azione ispettiva ha potuto accertare, anche sulla base delle relazioni acquisite agli atti del responsabile del servizio e della società esterna incaricata della riscossione, che le difficoltà di incasso delle risorse proprie risultano aggravate dalla scarsa collaborazione e dall'inefficienza degli uffici preposti nel trasmettere gli atti notificati ai contribuenti e le informazioni necessarie per il prosieguo delle riscossioni coattive nei riguardi dei soggetti inadempienti, con la conseguenza che dall'anno 2019 non sono stati emessi avvisi di accertamento e/o ingiunzioni di pagamento.

A tal proposito, il prefetto di Vibo Valentia rileva come emblematico delle carenze organizzative del comune il fatto che il responsabile del servizio riscossione tributi non sia in grado di accedere autonomamente ai dati relativi all'elenco dei morosi delle diverse imposte comunali e di quantificare le percentuali delle entrate da riscuotere. Peraltro, la commissione d'accesso ha potuto accertare che nella fascia di evasione sono ricompresi alcuni amministratori comunali e loro familiari, tra i quali anche parenti del sindaco e del vicesindaco dell'ente.

Dagli esiti ispettivi riassunti dalla relazione prefettizia, emerge un quadro indiziario dal quale traspare evidente la debole legalità esistente all'interno dell'ente locale, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale di Capistrano.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Capistrano volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Capistrano (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 5 ottobre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia

SEGRETERIA DI SICUREZZA NATO-UE/S

VIBO VALENTIA, 27 LUGLIO 2023

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

Oggetto: Comune di Capistrano (VV). Proposta di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 267/2000.

Premessa

Nell'ambito delle attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli Enti locali di questa provincia, sono stati acquisiti dalle FF.PP. elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Capistrano tanto che, successivamente all'emanazione del Decreto di delega nr. 17102 del 13 dicembre 2022 dell'Onorevole Ministro dell'Interno, il Prefetto pro-tempore della Provincia di Vibo Valentia, con proprio Decreto nr. 51333 ENTILOC.11 del 16 dicembre 2022, incaricava un'apposita Commissione al fine di svolgere gli accertamenti di cui all'art. 1, c. 4, del D.L. 06.09.1982 nr. 629, convertito nella Legge del 12.10.1982 nr. 726, atti a verificare l'eventuale esistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del D.L.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 2 comma 30 della Legge del 15.07.2009 nr. 94, nei confronti della citata Amministrazione comunale.
In data 20 dicembre 2022, la nominata Commissione si insediava presso il Comune di Capistrano e, nel prosieguo, attesa l'importante mole di documentazione da dover analizzare, giusta Decreto nr. 0009963 del 10 marzo 2023 di questa Prefettura, veniva concessa la proroga del termine assegnato per la conclusione delle attività ispettive, che veniva procrastinato di ulteriori tre mesi.
Dall'attività d'indagine sono emersi elementi di rilievo che vengono di seguito illustrati attraverso il richiamo alle vicende più significative.

Cenni sul contesto socio economico e sulla situazione della criminalità nel territorio

L'Amministrazione comunale oggetto d'accertamento è nello specifico quella insediatasi nel mese di giugno 2022 sotto la guida del Sindaco (...omissis...), che si trova al suo secondo mandato consecutivo, (...omissis...) Nella tornata elettorale (...omissis...), supportato da una lista civica di orientamento (...omissis...), ha ottenuto complessivamente il (...omissis...) delle preferenze.
Sul territorio capistranese, avente un'estensione di 21 Kmq circa, risiedono poco meno di 1.000 abitanti, che aumentano nel periodo estivo per il rientro di cittadini originari del posto e di qualche turista. L'economia si basa prevalentemente sull'agricoltura e su piccole attività agrituristiche.
L'analisi della criminalità organizzata attiva nel Comune presuppone una seppur breve disamina delle dinamiche, quantomeno regionali, dell'unico e indiscusso fenomeno presente, ossia la ***'ndrangheta***.
La flessibilità della sua struttura, a base prettamente familiare, legata alla tradizione ma pronta a

proiezioni in differenti contesti, ha consentito nel tempo la sua trasformazione in una forma più evoluta, più dinamica, che con spregiudicatezza ed aggressività ha continuato ad interessare settori differenti della Calabria e dell'intera nazione. Con riferimento al contesto, la provincia di Vibo Valentia si conferma un territorio ad elevatissima densità criminale, con numerosissime cosche di 'ndrangheta che opprimono l'intero comprensorio, con diramazioni su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Nel dettaglio, il territorio del comune di Capistrano ricade sotto l'influenza della 'ndrina (...omissis...) e del locale di 'ndrangheta di (...omissis...), con ramificazioni nella provincia di (...omissis...), in collegamento con altri locali di 'ndrangheta del (...omissis...) (su tutti la 'ndrina (...omissis...), al cui vertice è collocato (...omissis...), già inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità sociale del Ministero dell'Interno e tratto in arresto in (...omissis...).

Le cennata operatività sul territorio specifico si è nel tempo accresciuta e conformata alle nuove esigenze; tra le altre, prova ne è l'operazione di polizia convenzionalmente denominata (...omissis...), condotta dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento della D.D.A. di Catanzaro che ha portato, (...omissis...), all'emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, illecita concorrenza con violenza o minaccia aggravata dal metodo mafioso, nei confronti – tra gli altri – di (...omissis...), ritenuto esponente apicale dell'omonima 'ndrina di (...omissis...) e di ulteriori soggetti.

È doveroso evidenziare al riguardo, che tra le costituite parti civili risulti esserci anche il comune di Capistrano, malgrado tra gli imputati nel procedimento vi fossero il consigliere di minoranza (...omissis...), oltre a (...omissis...), acquisito del Sindaco (...omissis...), nonché titolare di impresa individuale destinataria di rigetto di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) della Prefettura di Vibo Valentia nr. (...omissis...).

Dalla lettura del fermo di indiziato di delitto della citata operazione di polizia, emergono anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (...omissis...), già esponente del locale di 'ndrangheta di (...omissis...), il quale mette in evidenza la figura di (...omissis...), figlio del citato (...omissis...), quale soggetto intraneo al clan (...omissis...).

Rapporti esistenti tra il (...omissis...) e (...omissis...)

Uno degli elementi di partenza dai quali sono stati poi avviati quegli accertamenti che hanno avuto quale naturale conclusione la "*Proposta di insediamento di una commissione d'indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento, per delega del Ministro dell'Interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 410*", redatta dal Comando Provinciale CC di Vibo Valentia in data (...omissis...), è stato un articolo di stampa apparso il (...omissis...) sulla testata giornalistica online "*Il Vibonese*", dove veniva indicato come, nelle date del (...omissis...), su un proprio profilo social, avesse riportato due screen shots relativi a conversazioni precedentemente intrattenute con (...omissis...).

Più precisamente, in data (...omissis...), si evince come il (...omissis...) abbia vidimato della documentazione richiesta dalla (...omissis...). In sintesi, le comunicava di passare dagli uffici comunali, dove lui si era appositamente recato per (...omissis...) e poterlo così ritirare, mentre, in

data (...omissis...) (quindi poco meno di un anno dopo), (...omissis...) testualmente le scriveva: (...omissis...). chiaro segno che la comunicazione fatta dal (...omissis...) avesse ad oggetto un evento speciale occorso alla (...omissis...).

Quanto appena riportato balzava agli onori della cronaca grazie all'intervento del (...omissis...), che aveva pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, avente ad oggetto proprio le controindicazioni e i legami compromettenti degli (...omissis...).

(...omissis...), in atto (...omissis...) e sul cui conto figurano vicende di natura penale per (...omissis...), all'epoca dei fatti era infatti compagna del citato (...omissis...), al tempo **esponente del locale di *'ndrangheta* di** (...omissis...), prima di decidere di (...omissis...), **scelta fortemente osteggiata dalla donna**, tanto da essersi apertamente schierata con la famiglia dell'ormai ex compagno.

A sua difesa, (...omissis...) rispondeva dapprima con una lettera indirizzata alla medesima testata giornalistica ed infine tentava, vanamente, di giustificarsi anche in sede di audizione tenuta dalla Commissione d'accesso. In sintesi:

- in relazione alla documentazione richiesta da (...omissis...), asseriva di non interfacciarsi direttamente con ogni cittadino verso il quale l'amministrazione ha evaso una richiesta ma che, nei casi in cui avviene, è solo per informazioni ostensibili (*sarebbe stata aberrante l'ipotesi opposta!*). La conversazione relativa sarebbe seguita a regolare richiesta di rilascio di certificazione avanzata da quest'ultima, precisando che era avvenuta quando la donna non aveva ancora assunto lo status di (...omissis...)
- in relazione agli auguri, asseriva essere stati indirizzato ai genitori di (...omissis...) per l'imminente arrivo (...omissis...).

A prova della sua tesi, in sede di audizione, produceva, controfirmandolo, il testo a suo dire integrale della conversazione che però, diversamente da quanto dallo stesso riferito, includeva soltanto la prima della due conversazioni contestate, ossia quella riferita all'anno (...omissis...), mentre nulla era riportato circa la seconda conversazione contestata, ossia quella degli auguri rivolti alla (...omissis...), risalenti questi all'anno (...omissis...) si riservava quindi di produrre la documentazione mancante che, però, non è mai stata trasmessa). Parlava poi di una denuncia sporta in data (...omissis...).

Effettuati i dovuti accertamenti, si evidenziava che quanto sostenuto a propria difesa da (...omissis...) relativamente alle conversazioni oggetto di trattazione fosse facilmente confutabile, apparendo nient'altro che un impacciato tentativo di rispedire al mittente le critiche del (...omissis...), per l'ipotizzata vicinanza ad ambienti *'ndranghetistici*. Dall'analisi della parte di audizione interessata, si ritiene che il (...omissis...) volesse cercare, anche in ragione del notevole lasso di tempo trascorso, di creare confusione tra gli eventi e, in concreto:

- non ha spiegato per quale motivo avesse ritenuto necessario dare alla (...omissis...) l'inusuale comunicazione, tramite social, circa l'evasione della documentazione richiesta. Oltretutto, diversamente da quanto affermato dal (...omissis...), al momento dell'interlocuzione (...omissis...), in quanto (...omissis...). A prescindere, comunque, dall'eventuale o meno status (...omissis...), **ben più peso avrebbe dovuto dare** (...omissis...);
- ha fornito una versione inverosimile quanto censurabile su quelli che erano i destinatari degli auguri, grazie all'incontrovertibile dato che (...omissis...), è nata proprio alle ore (...omissis...), mentre il messaggio del (...omissis...) successive, quindi assolutamente tempestivo, nonostante questi quasi si scusi per il ritardo nel porgere gli auguri.

- nonostante il tentativo del sindaco fosse stato quello di porre quanta più distanza possibile tra sé e (...omissis...), per nulla attinente ai fatti è la denuncia querela di cui parla l'interessato, poiché, nella stessa, questi sporge querela in seguito ad alcune frasi dal carattere diffamatorio pubblicate su un profilo asseritamente riconducibile alla citata (...omissis...), paternità del profilo social sulla quale lo stesso (...omissis...) nutre dei dubbi, tanto che la denuncia veniva presentata contro ignoti. Infine, della copia delle conversazioni citate, (...omissis...) non vi è traccia.

Il (...omissis...) ha quindi cercato palesemente di mischiare le carte in tavola e di creare confusione, ma ineludibile è rimasto il fatto che abbia inteso formulare degli auguri ad un esponente della criminalità organizzata, con lo scopo certo di volersi "accreditare" nei suoi confronti, con gli ovvi, per quanto illeciti, risvolti positivi che a queste latitudini sarebbero potuti derivare da un rapporto di amicizia con appartenenti ad importanti consorterie 'ndranghetistiche.

I dati elettorali.

Alle ultime elezioni si sono presentate esclusivamente due liste civiche, quella denominata (...omissis...) e quella denominata semplicemente (...omissis...), che hanno ottenuto, rispettivamente, (...omissis...) con la conseguente elezione a sindaco del candidato della lista (...omissis...). Si tratta, per le motivazioni indicate nella presente, di una vera e propria "maggioranza bulgara", ossia non sostenuta da un libero dibattito, ma palesemente nata da elezioni farsa.

Lista N.1	Lista N.2
(...omissis...)	(...omissis...)
candidato a Sindaco: (...omissis...)	candidato a Sindaco: (...omissis...)

Nome e Cognome	Voti	Nome e Cognome	Voti
(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)
(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)
(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)
(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)
(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)
(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)
(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)
(...omissis...)	(...omissis...)		
(...omissis...)	(...omissis...)	//	
(...omissis...)	(...omissis...)	//	
(...omissis...)	(...omissis...)	Voti Lista	(...omissis...)

Gli amministratori: vicende penali, di polizia e collegamenti con la criminalità organizzata.

a. (...omissis...), sul cui conto si evidenzia che:
   - è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di VV:
     - dalla Stazione Carabinieri di Vibo Valentia, in data (...omissis...), per (...omissis...);

- dalla Stazione Carabinieri di Monterosso Calabro, in data (...omissis...), per (...omissis...);
- dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, in data (...omissis...);

➢ è stato controllato/notato in compagnia di individui pregiudicati/censiti penalmente, in data:
- (...omissis...);
- (...omissis...);
- (...omissis...);
- (...omissis...);

➢ è menzionato nel decreto di fermo di indiziato disposto dal PM nr. (...omissis...) R.G.N.R. D.D.A. mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A., operazione di polizia giudiziaria denominata (...omissis...), nella fattispecie emergerebbe il proprio interessamento per il procacciamento dei voti per l'elezione (...omissis...);

➢ ha rapporti che appaiono andare ben oltre quelli normalmente intercorrenti tra pubblici amministratori e cittadinanza, con la citata (...omissis...);

➢ è cugino acquisito di (...omissis...), imputato nel procedimento penale (rito ordinario) nr. (...omissis...) R.G.N.R. mod. 21 DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A., operazione di polizia giudiziaria (...omissis...), per (...omissis...);

b. (...omissis...) sul cui conto si evidenzia che:

➢ è stato (...omissis...) nella precedente amministrazione dal (...omissis...) fino al (...omissis...) quando, (...omissis...). Ha ricoperto inoltre, dal (...omissis...);

➢ **è cugino della citata** (...omissis...);

➢ è stato controllato/notato in compagnia di individui pregiudicati/censiti penalmente in data:
- (...omissis...);
- (...omissis...);

c. (...omissis...) sul cui conto si evidenzia che:

➢ è stato consigliere (...omissis...) nella precedente amministrazione (...omissis...);

➢ è stato controllato/notato in compagnia di individui pregiudicati/censiti penalmente in data (...omissis...);

d. (...omissis...).

➢ è stato controllato/notato in compagnia di individui pregiudicati/censiti penalmente in data:
- (...omissis...);
- (...omissis...).

e. (...omissis...).

➢ è stato controllato/notato in compagnia di individui pregiudicati/censiti penalmente in data:
- (...omissis...);
- (...omissis...);

f. (...omissis...).

➢ è stato controllato/notato in compagnia di individui pregiudicati/censiti penalmente in data:
- (...omissis...);
- (...omissis...);

g. (...omissis...), sul cui conto nulla risulta;

h. (...omissis...), sul cui conto nulla risulta;

i. (...omissis...), sul cui conto si evidenzia che:

- (...omissis...);
- è stato controllato/notato in compagnia di individui pregiudicati/censiti penalmente in data:
  - (...omissis...);
  - (...omissis...);

j. (...omissis...), sul cui conto nulla risulta;

k. (...omissis...) sul cui conto si evidenzia che:
- è stato consigliere di (...omissis...) nella precedente amministrazione;
- è **imputato nel procedimento penale (rito ordinario) nr.** (...omissis...) **R.G.N.R. mod. 21 DDA** della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A., operazione di polizia giudiziaria (...omissis...), per (...omissis...);
- **è padre del già nominato** (...omissis...);
- **è zio di** (...omissis...), **imputato nel procedimento penale (rito ordinario) nr.** (...omissis...) **R.G.N.R. mod. 21 DDA** della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A., operazione di polizia giudiziaria (...omissis...), per (...omissis...);
- è stato controllato/notato in compagnia di individui pregiudicati/censiti penalmente in data:
  - (...omissis...);
  - (...omissis...);
  - (...omissis...);
  - (...omissis...);
  - (...omissis...).

l. (...omissis...), sul cui conto di riferisce che:
- ha assunto la carica di (...omissis...), subentrata in surroga al dimissionario (...omissis...);
- è zia (...omissis...) dell'attuale (...omissis...);
- è stata tra i sottoscrittori della lista (...omissis...), che nelle amministrative del (...omissis...)

La lista civetta alle elezioni del (...omissis...).

Come accennato, dall'analisi dei dati elettorali si è rilevato che:

a) la lista (...omissis...), con candidato a sindaco (...omissis...), ha:
- ottenuto (...omissis...);
- candidato a consigliere comunale i citati:
  - (...omissis...), che fino al (...omissis...) era consigliere di (...omissis...) nella precedente amministrazione;
  - (...omissis...), già consigliere di (...omissis...) nella precedente amministrazione;

b) la lista (...omissis...), con candidato a sindaco (...omissis...), ha:
- ottenuto solo (...omissis...) dei votanti;
- candidato a consigliere comunale i citati:
  - (...omissis...), già consigliere di (...omissis...) nella precedente amministrazione;
  - (...omissis...), già consigliere di (...omissis...) nella precedente amministrazione.

Si evidenzia infatti come:
- nella lista (...omissis...), sono emersi tra i sottoscrittori i nominativi di:
  - ✓ (...omissis...);
  - ✓ (...omissis...);
  - ✓ (...omissis...);

- ✓ (...omissis...);
- ✓ (...omissis...);

– nella lista (...omissis...) sono emersi i nominativi di:

- ✓ (...omissis...);
- ✓ (...omissis...);
- ✓ (...omissis...);
- ✓ (...omissis...);
- ✓ (...omissis...).

Il sospetto della presenza di una lista civetta che, seppur non vietata dal punto di vista giuridico, ha certamente valenza dal punto di vista politico, è stato poi confermato sia dalle audizioni rese innanzi alla Commissione d'accesso da (...omissis...) e dal (...omissis...), nonché dalla disamina dei sottoscrittori delle due uniche liste in competizione.

Fermo restando che il "cambio di casacca" possa verificarsi per divergenze politiche, diversi obiettivi etc., si ritiene concretamente che, nel caso in esame, questo **non derivi da diverse vedute rispetto al passato, ma dalla volontà di continuare ininterrottamente ad amministrare la cosa pubblica**, evitando con cura i rischi che potevano derivare da un mancato raggiungimento del quorum necessario alla validazione delle elezioni. La normativa vigente prevede infatti che il numero dei votanti NON sia inferiore al 40% degli elettori. L'analisi dei dati verificati dall'archivio "Eligendo" del Ministero dell'Interno, ha dimostrato che su un totale di (...omissis...) aventi diritto, risultano essersi recati al voto appena (...omissis...) persone, rappresentando una percentuale del (...omissis...). Da qui, data la consapevolezza del tangibile rischio, effettivamente evitato solo per poche decine di persone, la creazione della lista civetta, con il duplice scopo di:

– fungere intanto da paracadute, nel caso si fosse mancato il raggiungimento del quorum (ipotesi dimostratasi, numeri alla mano, molto concreta);
– cosa ancora più importante: creare un *continuum* tra l'amministrazione comunale eletta all'esito delle consultazioni elettorali del (...omissis...) e l'attuale. Sarebbe infatti onestamente impensabile, se lo scopo non fosse stato proprio quello di mantenere lo *status quo*, che, per entrambe le liste, taluni sottoscrittori di una siano parenti, anche molto stretti, addirittura in taluni casi coniugi e figli, di soggetti presenti nell'altra.

Ma se ciò da solo dovesse essere ancora ritenuto non sufficiente ad affermare la presenza della lista civetta, vi è da evidenziare come, dall'esame delle deliberazioni successive all'insediamento del Consiglio Comunale (dal 1° luglio 2022 al 16 dicembre 2022), le delibere siano state emanate tutte all'unanimità dei presenti, con una convergenza assoluta, più unica che rara, tra maggioranza e minoranza, anche di fronte ad argomenti rilevanti.

Infine, anche le audizioni effettuate dalla Commissione d'accesso hanno evidenziato tale assunto:

– molto particolari e a tratti chiaro segno del totale scollegamento dalla realtà concreta, sono state le dichiarazioni rese dal (...omissis...). Questi è apparso chiaramente essere una pedina mossa dal (...omissis...), non fosse altro che per la totale ignoranza politica dimostrata, ma anche per alcune affermazioni rivelatesi identiche, rese successivamente in sede di audizione da parte del sindaco e non certo attribuibili al pensiero in prima persona del (...omissis...), che ha invece dato prova di totale disorientamento.

  Altro e non meno importante dato, si evince da una relazione prodotta da personale della Stazione Carabinieri di Monterosso Calabro, con competenza territoriale sul comune di Capistrano, con la

quale veniva comunicato che alle (...omissis...), riferiva testualmente a militari della predetta Stazione:

(...omissis...)

– in sede di audizione, il (...omissis...) non ha fatto mistero sulla mancanza in seno al consiglio comunale dell'opposizione politica.

(...omissis...)

Emerge in estrema sintesi un dato inquietante, ossia che la lista (...omissis...) abbia pilotato, con il suo entourage, le (...omissis...), alterando di fatto la volontà popolare della cittadinanza di Capistrano.

La struttura burocratica- Personale dipendente a tempo indeterminato d'interesse

1	(...omissis...)	(...omissis...)	**Operaia**
Con trascorsi giudiziari per lesioni personali. **La stessa è cognata di** (...omissis...).			

2	(...omissis...)	(...omissis...)	**Operaia**
La stessa è cognata di (...omissis...).			

3	(...omissis...)	(...omissis...)	**Operaio**
Cognato di (...omissis...)			

4	(...omissis...)	(...omissis...)	**Operaia**
La stessa è suocera di (...omissis...), **cugino di** (...omissis...).			

5	(...omissis...)	(...omissis...)	**Operaio**
Con trascorsi giudiziari, poiché in data (...omissis...) veniva **sottoposto a** (...omissis...), **in quanto ritenuto responsabile di** (...omissis...). Lo stesso è padre del (...omissis...) e **zio di** (...omissis...), già convivente di (...omissis...).			

La struttura burocratica- Dipendenti esterni d'interesse

1	(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)
Sul conto dell'interessato emergono numerose frequentazioni con soggetti vicini sia all'attuale che alla precedente amministrazione (...omissis...), nonché a soggetti legati da vincoli di parentela con soggetti riconducibili a (...omissis...). **Si evidenzia inoltre come sia cugino di** (...omissis...), a sua volta: ➢ cugino di (...omissis...); ➢ coniugato con (...omissis...); ➢ **indicato da** (...omissis...) **come il soggetto che, insieme a lui, materialmente ha presentato la lista dei suoi sottoscrittori** presso il comune di Capistrano in occasione delle elezioni del (...omissis...).			

5	(...omissis...)	(...omissis...)	(...omissis...)

- **è nipote di** (...omissis...), appartenente al vecchio locale di *'ndrangheta* di (...omissis...), come accertato dall'attività di indagine denominata (...omissis...) e sul cui conto figurano precedenti di polizia (SDI) per (...omissis...);
- **è sorella di** (...omissis...), il quale, pur non avendo pregiudizi penali, è coniugato con (...omissis...), esponente apicale della *'ndrina* (...omissis...), in atto detenuto al regime del 41 bis, nonché cugino di (...omissis...), in atto detenuto ed affiliato alla *'ndrina* (...omissis...).

La figura di (...omissis...)

Appare ora doveroso soffermarsi sulla figura del consigliere di (...omissis...), specie in relazione alle (...omissis...), in qualche modo plateali, presentate dallo stesso in data (...omissis...).
Nel (...omissis...) è stato disarticolato il locale di *'ndrangheta* di (...omissis...), retto da (...omissis...), che estende la propria influenza criminale anche sul territorio di Capistrano. Dagli interrogatori resi dal collaboratore di giustizia (...omissis...), emergono granitici elementi riguardo all'influenza della *'ndrina* (...omissis...) su quest'ultimo territorio, nonché sugli affiliati al locale di *'ndrangheta* citato. Circa l'individuazione di questi ultimi, (...omissis...) indica anche la persona di (...omissis...), con il quale, prima della sua collaborazione con la giustizia, aveva rapporti. Dalle dichiarazioni rese dal collaboratore, si evincono inoltre le pressioni fatte dalla famiglia (...omissis...) sui (...omissis...) ed è proprio quest'ultimo che afferma chiaramente come le stesse derivino dal fatto che temano le conseguenze delle proprie dichiarazioni, segno pertanto di un **importante coinvolgimento del** (...omissis...) **nelle dinamiche di criminalità organizzata in questione.** Pertanto, dalle dichiarazioni del collaboratore, si evince chiaramente sia l'affiliazione di (...omissis...) al locale di *'ndrangheta* di (...omissis...), sia la consapevolezza della sua famiglia riguardo ai rapporti con la criminalità organizzata stessa.
I dati appena riportati sono di assoluto rilievo, se si pensa che (...omissis...) altri non è che il (...omissis...) che, oltretutto si ripete, è anche imputato nell'ambito del procedimento penale c.d. (...omissis...) per il (...omissis...). In tale contesto, il reato contestato a (...omissis...) nasce da un progetto criminale messo in atto anche da esponenti ed affiliati al locale di *'ndrangheta* di (...omissis...), finalizzato alle truffe ai danni (...omissis...), nonché a successive estorsioni nei confronti di chi non provvedeva a versare, quale corrispettivo, parte del denaro indebitamente percepito e la cui dazione era stata precedentemente concordata.
Il sistema di truffe contestato nel citato procedimento penale, veniva posto in essere anche a beneficio delle figure apicali della consorteria mafiosa degli (...omissis...), tanto che il P.M. titolare delle indagini, nel decreto di fermo di indiziato di delitto emesso in caso d'urgenza, scriveva: *"Appare evidente che tale sistema, così articolato, **contribuiva ad accrescere il consenso ed il potere mafioso sul territorio della cosca**, e a ciò forniva il suo concreto e dinamico contributo* (...omissis...), *evidenziando, anche per tale profilo, la sua adesione al programma associativo del sodalizio di 'ndrangheta".*
Fatta questa premessa, che permette quindi di ricostruire inequivocabilmente, seppur a grandi linee, la figura di (...omissis...) e quella del (...omissis...), verrà adesso esaminata la posizione del primo all'interno dell'amministrazione comunale, posizione senza dubbio di assoluto rilievo e già evidenziata dal fatto che questi, pochi minuti dopo un accesso fisico effettuato da parte dei membri della Commissione d'accesso all'interno del Comune di Capistrano, avvenuto in data 17.02.2023, giungeva al municipio accedendovi addirittura prima dell'arrivo del (...omissis...), che nel frattempo

era stato avvisato della presenza della Commissione, per poi andarsene solo dopo l'arrivo del (...omissis...) e dopo essersi con quest'ultimo scambiato fugacemente i saluti. Appare una coincidenza alquanto strana il fatto che chi, sino a quel momento in pratica non aveva presenziato quasi ad alcuna seduta del consesso, apparisse proprio mentre era presente la Commissione, segno quindi che qualcuno all'interno dell'edificio, che gli attribuisce un certo peso anche all'interno dell'Ente, lo aveva tempestivamente avvisato.

In sede di audizione tenuta dalla Commissione d'accesso, il (...omissis...) ha affermato di (...omissis...). Si tratta di una motivazione alquanto censurabile. Il (...omissis...), infatti, se avesse voluto inviare quantomeno un messaggio di distacco da persone legate alla criminalità organizzata, avrebbe potuto chiedere le dimissioni del (...omissis...), cosa che si ritiene non essere stata neppure tentata (altrimenti, in sede di audizione, sarebbe stato assoluto interesse del (...omissis...)), invece di tenerlo nella sua compagine per più di un anno dai fatti incriminati, segno tangibile del fatto che questi, in concreto, non abbia mai preso le distanze dal (...omissis...) e che la costituzione di parte civile del Comune di Capistrano nel procedimento penale (...omissis...), probabilmente altro non sia stata che una mera facciata di legalità.

Ma tornando alle plateali dimissioni del (...omissis...), l'operato della Commissione d'accesso ha permesso di accertare come questi fosse stato assente per più consigli comunali, anzi, per meglio dire, avesse presenziato solo al primo consiglio della nuova amministrazione. Nella considerazione del fatto che l'art. 54 dello Statuto del Consiglio Comunale di Capistrano prevede la rimozione dei consiglieri assenti ingiustificatamente per tre sedute consiliari nell'anno solare, in data 28.03.2023 veniva presentata al predetto Ente locale richiesta finalizzata a visionare ed eventualmente estrapolare copia delle giustifiche prodotte dai consiglieri comunali riguardo alle citate assenze. Con nota assunta al nr. (...omissis...) di prot. del Comune, datata (...omissis...), veniva quindi riferito che (...omissis...). Proprio nella stessa data, il (...omissis...), con un tempismo mai visto, rassegnava le proprie dimissioni "immediate ed irrevocabili", seguite nella stessa data da un articolo stampa sulla testata giornalistica "il Quotidiano del Sud". Il contenuto della lettera di dimissioni merita un approfondimento, apparendo essere stato un vero e proprio autogol fatto dall'interessato.

Riportando testualmente alcune parti:

> "*ritengo opportuno allontanare ogni dubbio alcuno sull'integrità dell'apparato istituzionale comunale attualmente alla guida*"

Encomiabili, almeno sulla carta, le motivazioni addotte in questa fase, se non fosse che la conclamata presenza della lista civetta, dimostra come ci sia un suo interesse personale nel mantenere in essere l'attuale compagine comunale, dalla cui maggioranza non si è mai staccato.

> "*... non ho per nulla condiviso lo stato di pregiudizio che ha cagionato un acclarato distacco con l'attuale maggioranza di governo a seguito dell'indagine* (...omissis...)*, che mi ha visto indagato ...*"

Lo stato di pregiudizio paventato di fatto non c'è mai stato, visto e considerato che l'interessato, pubblicamente indagato sin dal (...omissis...), di fatto è rimasto nella compagine di (...omissis...).

> "*posso dire di aver sempre lavorato per il bene della collettività*"

Ci si chiede quando ed in che modo, visto che nell'ultima legislatura ha presenziato solo al primo consiglio comunale, per poi essere costantemente assente in quei momenti in cui, invece, avrebbe potuto dare il proprio tangibile contributo.

> *"nella circostanza delicata odierna, in cui versa attualmente l'Ente comune, sento doverosamente e per spirito di moralità, allontanare ogni forma di supposizione che possa in qualche modo ledere l'immagine dell'Amministrazione Comunale assoggettandola a supposizioni presunte che non hanno certo, in tale circostanza, fondamento di esistere ....."*

Si ritiene che il (...omissis...), ben conscio della sua posizione e di quella del (...omissis...), con gli ovvi risvolti negativi che avrebbero potuto determinare in relazione all'accesso in atto, abbia cercato (quantomai tardivamente) di staccarsi dall'amministrazione comunale. E' innegabile, comunque, che **con le sue dimissioni questi abbia implicitamente ammesso sia la presenza che l'influenza della criminalità organizzata all'interno dell'amministrazione comunale capistranese.**
Oltretutto, non è per nulla sbagliato ritenere che l'amministrazione comunale di Capistrano, **in relazione non tanto alle assenze ingiustificate del** (...omissis...) **alle sedute del consesso, quanto alla totale inerzia dimostrata dall'Ente stesso** per contrastare tale scorretta abitudine, temendo che tale assunto potesse essere utilizzato per giustificare lo scioglimento, sia corsa ai ripari, "consigliandogli", essendo diventato ormai "scomodo", di presentare le dimissioni dalla carica.

La commissione elettorale

Dalla visione della documentazione inerente all'unica consultazione elettorale[1] svoltasi durante il (...omissis...), è emerso che la Commissione elettorale all'uopo costituita, composta dai consiglieri di (...omissis...) e da quello di (...omissis...), ha provveduto alla prevista nomina degli scrutatori, tra i quali risulta la presenza di (...omissis...), cognata del già citato (...omissis...), indicato dal collaboratore di giustizia (...omissis...) quale referente del locale di *'ndrangheta* di (...omissis...) sul territorio di Capistrano.
Si rappresenta inoltre che figurano aver avuto l'incarico di:

a. presidenti di seggio[2]:
   - (...omissis...);
   - (...omissis...);

b. segretari/e[3]:
   - (...omissis...);
   - (...omissis...).

Considerato l'esiguo periodo oggetto del monitoraggio, si è proceduto ad analizzare attentamente le tornate elettorali succedutesi durante il (...omissis...), fino alle elezioni amministrative che hanno portato alla sua rielezione (commissione elettorale composta dal sindaco stesso, dai consiglieri di (...omissis...) e dal consigliere (...omissis...)). Dalla disamina degli atti in possesso, è emerso che nelle elezioni:

a. politiche del (...omissis...) sono stati nominati scrutatori:

---

[1] elezioni politiche del settembre 2022;
[2] nominati dalla Corte d'Appello competente territorialmente tramite richiesta inoltrata all'A.G. da parte del sindaco del proprio comune di residenza, previa richiesta da parte dell'interessato;
[3] nominati dai presidenti di seggio;

- (...omissis...);
- (...omissis...);

b. regionali del (...omissis...) sono stati nominati scrutatori:
- (...omissis...);
- (...omissis...);
- (...omissis...);
- (...omissis...), già citata;
- (...omissis...), già citata.

Appare inoltre doveroso evidenziare come nella competizione elettorale regionale in argomento, (...omissis...) fosse candidato in qualità di (...omissis...);

c. Alle elezioni referendarie del (...omissis...) sono stati nominati scrutatori:
- (...omissis...);
- (...omissis...);
- (...omissis...);
- (...omissis...);
- (...omissis...), già citata;

d. Alle elezioni regionali del (...omissis...) sono stati nominati scrutatori:
- (...omissis...);
- (...omissis...), già citata;
- (...omissis...);

e. Alle elezioni amministrative del (...omissis...) sono stati nominati scrutatori:
- (...omissis...), già citata;
- (...omissis...).

I dati riportati consegnano uno spaccato allarmante riguardo alla procedura di scelta degli scrutatori durante le amministrazioni a guida (...omissis...), infatti, considerato che la stessa avviene mediante nomina diretta da parte della Commissione Elettorale tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, appare alquanto strano che siano stati più volte nominati gli stessi individui, come accaduto per (...omissis...). Ovviamente, sono lampanti i legami parentali degli scrutatori, oltre che con il più volte nominato (...omissis...), anche con i componenti delle compagini amministrative relative sia al (...omissis...) che al (...omissis...).

I lavori pubblici- Gli affidamenti diretti in economia

Si riporterà ora la ricostruzione del quadro degli acquisti ed in particolare degli affidamenti diretti effettuati dal Comune di Capistrano, evidenziando come il procedimento di formazione della volontà dell'Ente non si sia ispirato ai principi costituzionali di **buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa**. L'analisi di seguito riportata si è focalizzata su conferimenti effettuati a favore di determinati soggetti economici, operanti in diversi settori, **i cui processi decisionali sono risultati influenzati da fattori esterni, quali vincoli di parentela con gli amministratori locali e/o presenza di soggetti riconducibili, in tutto o in parte, alla criminalità organizzata**.
Nonostante l'indagine abbia abbracciato un arco temporale molto breve, è stato comunque accertato il ricorso da parte dell'Ente alla procedura del c.d. affidamento diretto per lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro, così come stabilito dall'art. **36, comma 2. lettera "a" del D. Lgs. 50/2016**

modificato dall'art. 1 delle L. 120/2020, così come è stato disatteso dall'Ente il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, rendendo di fatto impossibile l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Si riporta di seguito una sintesi delle procedure ritenute anomale dalla Commissione d'accesso:

a) **ditta** (...omissis...)
   - determinazione nr. (...omissis...) del (...omissis...), inerente ad affidamento diretto, per l'importo complessivo di € (...omissis...);
   - determinazione nr. (...omissis...) del (...omissis...), inerente ad affidamento diretto, per l'importo complessivo di € (...omissis...).

   Si evidenzia inoltre che con determinazione nr. (...omissis...) del (...omissis...) (ossia dopo appena un mese dall'insediamento del consiglio comunale) è stata liquidata alla ditta la fattura di € (...omissis...).
   Da detta determinazione si evince che il preventivo per i lavori in argomento sia stato presentato in data (...omissis...) (quindi nel corso della (...omissis...)), mentre, in data (...omissis...), è stata presentata dalla ditta la fattura nr. (...omissis...) per la successiva liquidazione.
   Appare lampante che la scelta della ditta (...omissis...) per uno degli ultimi lavori appaltati dalla precedente amministrazione e quello di cui alle determinazioni nr. (...omissis...) del (...omissis...) e nr. (...omissis...) del (...omissis...), adottate dall'amministrazione attualmente in carica, abbia derogato al principio della rotazione. Tanto, nell'ormai chiaro assunto che tra le due amministrazioni non vi sia, in pratica, alcuna differenza.
   Il titolare della ditta si identifica in (...omissis...), il quale: **è padre del** (...omissis...); è socio di maggioranza della ditta (...omissis...), con sede a Capistrano (**stesso indirizzo della ditta** (...omissis...)); è moroso nei confronti dell'amministrazione nel pagamento dei tributi.

b) **ditta** (...omissis...) con sede a (...omissis...).
   - determinazione nr. (...omissis...) del (...omissis...), inerente ad affidamento diretto, per l'importo di € (...omissis...);
   - determinazione nr. (...omissis...) del (...omissis...), inerente ad affidamento diretto, per l'importo di € (...omissis...).

   Il titolare della ditta si identifica in (...omissis...), che: è tra i sottoscrittori della lista (...omissis...); è padre di (...omissis...), già consigliere di (...omissis...); è zio del (...omissis...); è moroso nei confronti dell'amministrazione nel pagamento dei tributi.

Come già evidenziato per la ditta (...omissis...), anche in questo caso l'**Ente non ha rispettato il principio di rotazione**, incaricando per dei lavori di affidamento diretto la stessa ditta, tra l'altro con due determinazioni emesse a distanza di dieci giorni l'una dall'altra.

c) **ditta** (...omissis...) con sede a (...omissis...).
   - Determinazione nr. (...omissis...) del (...omissis...), inerente **ad affidamento** diretto per l'importo complessivo di € (...omissis...).

   Il titolare della ditta si identifica in (...omissis...). Lo stesso è menzionato nel "*Decreto di fermo di indiziato di delitto*" della Procura Distrettuale di Catanzaro, operazione denominata (...omissis...), dalla cui lettura emerge:
   - **la partecipazione di** (...omissis...) **alla ricerca di una microspia all'interno dell'autovettura di** (...omissis...), affiliato al citato locale di *'ndrangheta*;

- ➢ **che la sede della ditta in esame è indicata quale luogo di incontro tra esponenti ed affiliati al citato locale di *'ndrangheta*** di (...omissis...);

Altri affidamenti di interesse.

Dalla visione della documentazione prodotta dall'Ente, sono emersi rapporti commerciali con le seguenti ditte:

a) ditta (...omissis...) con sede a (...omissis...).

- ➢ Determinazione nr. (...omissis...) del (...omissis...), inerente alla liquidazione di € (...omissis...).

L'amministratore unico si identifica in (...omissis...). In relazione al citato, nonché alla società, gli stessi sono menzionati nella "*Richiesta di applicazione di misura cautelare personale e richiesta di sequestro preventivo*" della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. n. (...omissis...) R.G.N.R. mod 21 e n. (...omissis...) R.M.C., operazione convenzionalmente denominata (...omissis...), che vede coinvolti esponenti ed affiliati ai locali di *'ndrangheta* di (...omissis...). Dalla lettura degli stralci si evince come (...omissis...), invece di denunciare le estorsioni, abbia preferito pagare una quota pari al 5% per gli appalti, ricorrendo alla c.d. "*messa a posto*", interfacciandosi in un primo momento con i referenti del locale di *'ndrangheta* di (...omissis...), per poi preferire a questi ultimi quello del locale di *'ndrangheta* di (...omissis...).

b) ditta (...omissis...), con sede a (...omissis...).

Dalla visione del registro di protocollo giornaliero dell'Ente del (...omissis...), al nr. (...omissis...), risulta una nota di credito di € (...omissis...) iva esclusa, relativa ad una nota di credito da parte della ditta in argomento, il cui titolare si identifica in (...omissis...), rispettivamente (...omissis...), considerato affiliato al locale di *'ndrangheta* di (...omissis...).

c) ditta (...omissis...), con sede a (...omissis...).

- ➢ Determinazione nr. (...omissis...) del (...omissis...), inerente **ad affidamento** diretto per l'importo complessivo di € (...omissis...) oltre i.v.a., per (...omissis...).

La determinazione in argomento, come si evince dalla data del (...omissis...), è relativa al (...omissis...).

La ditta (...omissis...) è attualmente sottoposta a "*controllo giudiziario*" sin dal (...omissis...).

L'iter riguardo alla possibilità di contrarre con la P.A. si è così sviluppato:

- ➢ il (...omissis...);
- ➢ (...omissis...);
- ➢ il (...omissis...);
- ➢ il (...omissis...);
- ➢ successivamente, (...omissis...).

Per completezza, si riferisce che (...omissis...) è (...omissis...), coniugato con (...omissis...), figlia del (...omissis...), in vita esponente apicale del locale di *'ndrangheta* di (...omissis...).

Due dei motivi che hanno portato all'emissione delle informazioni antimafia interdittive e del contestuale diniego di iscrizione alla c.d. "*white list*" di questa Prefettura sono proprio le cointeressenze:

- ➢ fra i fratelli (...omissis...), entrambi titolari di (...omissis...);

- economiche della (...omissis...) con ditte raggiunte da informazioni antimafia interdittiva ed individuo affiliato al locale di *'ndrangheta* di (...omissis...), coniuge convivente di titolare di ditta "*interdetta*".

La metamorfosi dell'Ente: la (...omissis...) **e la** (...omissis...).

Trattazione a parte merita la situazione di connivenza presente tra l'amministrazione del (...omissis...) ed i fratelli (...omissis...), situazione che si ritiene abbia portato ad una vera e propria metamorfosi dell'Ente, che sembra proprio aver mutato la propria struttura pur di continuare ad avere rapporti economici con i citati soggetti.

Ditta (...omissis...) con sede a (...omissis...). Determinazione nr. (...omissis...) del (...omissis...), inerente all'affidamento diretto per l'importo complessivo di € (...omissis...).

Il titolare della ditta si identifica in (...omissis...), il quale:
- è stato (...omissis...);
- è stato (...omissis...);
- è fratello del (...omissis...), il quale è:
  - titolare di omonima impresa individuale con sede a (...omissis...) **(stesso indirizzo della ditta del** (...omissis...)**)**, destinataria di **rigetto di iscrizione negli elenchi dei fornitori**, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di **infiltrazione mafiosa** (c.d. white list) della Prefettura di Vibo Valentia n. (...omissis...), emessa in data (...omissis...);
  - coniugato con (...omissis...), **cugina del** (...omissis...).

I rapporti tra la (...omissis...) e la (...omissis...) e le ditte (...omissis...) e (...omissis...), meritano un doveroso approfondimento, già solo per il fatto che in sede di audizione il primo cittadino, nonostante abbia ammesso di conoscerli, nulla abbia riferito sul rapporto di parentela presente con (...omissis...), limitandosi a dire come, in un paese piccolo come Capistrano, sia impossibile non conoscersi.

Nello stralcio di audizione sotto riportato, anche se la domanda è in effetti specifica (venendogli chiesto se conosca (...omissis...)), la risposta, per quanto altrettanto secca nella parte iniziale, diventa a parere di questa Commissione sin troppo generica nella continuazione. Sarebbe stato infatti più facile ricordare che (...omissis...) sia fratello di (...omissis...), piuttosto che dire che a Capistrano sia impossibile non conoscersi.

La malafede del (...omissis...) emerge però in una successiva risposta, allorquando, chiestogli dalla Commissione d'accesso se fosse a conoscenza del fatto che (...omissis...) avesse assunto lo status di imputato nel processo (...omissis...), nonché fosse destinatario di informazioni interdittiva antimafia, **si è guardato bene dal riferirne la parentela**, dichiarando di averlo appreso dalla stampa (in un paese - *come da egli stesso detto* - piccolo come Capistrano, avrebbe acquisito dalla stampa la notizia dell'imputazione del cugino acquisito? A parere di questo Prefetto appare essere un'ipotesi piuttosto inverosimile).

Verrà adesso spiegato il *modus operandi* utilizzato dalle due (...omissis...) (che si ricorda devono essere considerate, per le motivazioni ampiamente riferite, quale unica), atte a favorire negli affidamenti i fratelli (...omissis...).

La ditta di (...omissis...), oltre all'incarico di cui prima, non risulta essere stata in precedenza affidataria di altri lavori da parte del Comune di Capistrano, neanche nella precedente (...omissis...)

e questo, con ogni certezza, perché durante la precedente (...omissis...), ricopriva la carica di (...omissis...). **Addirittura, la ditta in questione non registra fatturazioni emesse in tutto il periodo** (...omissis...), ma a (...omissis...), quindi ad appena quattro mesi dall'insediamento della (...omissis...), viene già emessa in suo favore la prima determinazione di impegno (...omissis...), per poi fatturare, nel breve periodo analizzato, già ben (...omissis...) in favore dell'Ente.

(...omissis...)

In quel periodo, però, numerosi lavori in affidamento diretto, in somma urgenza o comunque ad esito di gara, sono stati appaltati dell'Ente proprio alla ditta del (...omissis...), che si ricorda ancora una volta essere (...omissis...), nonché imputato nel noto procedimento penale. Nello specifico, da accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, risulta che i lavori affidati, (...omissis...), abbiano raggiunto l'importo di (...omissis...).

(...omissis...)

La ditta di (...omissis...), però, come detto, in data (...omissis...) è stata attinta dal diniego di iscrizione alla cd "*white list*", **il cui iter ha avuto inizio in data** (...omissis...), allorquando il Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia ha portato a conoscenza questa Prefettura della posizione di (...omissis...) del (...omissis...) nell'ambito del procedimento penale n. (...omissis...) RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A., operazione di P.G. (...omissis...). A questo deve aggiungersi come:
- il mandato di (...omissis...) è terminato a (...omissis...);
- (...omissis...) è stato (...omissis...) nel mese di (...omissis...);
- le due ditte dei citati (...omissis...) hanno la stessa sede legale;
- la ditta di (...omissis...) non risulta aver avuto mai dipendenti;
- la ditta (...omissis...) non risulta aver fatturato nulla sino all'anno (...omissis...) compreso;
- la ditta (...omissis...) non risulta intestataria di alcun veicolo.

Per quanto su esposto, è lampante sia la commistione tra le due ditte, sia come la ditta (...omissis...), sia stata interessata da appalti irrogati dall'Ente esaminato solo a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato (...omissis...), con conseguente cancellazione dell'omonima ditta dagli elenchi della c.d. white list di questa Prefettura.

Dai fatti sopra evidenziati emerge come la mancata (...omissis...), **diversamente da quanto riferito dal** (...omissis...) **in sede di audizione**, deve essere intesa quale una vera a propria necessità, derivante dal fatto che, diversamente, la sua famiglia non avrebbe più potuto beneficiare di affidamenti da parte del Comune di Capistrano, stante l'impossibilità per l'Ente di assegnare, come fatto in precedenza, affidamenti diretti alla ditta del (...omissis...), in quanto interdetta.

Troppo comodo poi da parte del (...omissis...), alla domanda postagli sulla contezza o meno da parte sua sugli affidamenti e sui bandi di gara indetti dall'Ente, rispondere di (...omissis...), poiché, seppur abbia dichiarato di aver (...omissis...), ciò non lo solleva dalla responsabilità di (...omissis...).

In estrema sintesi, appare chiaramente essersi preferito modificare la struttura politica dell'Ente, pur di mantenere in essere i rapporti economici con i (...omissis...). Il risultato è infatti sempre uguale: i

rapporti economici tra i (...omissis...) e l'Ente pubblico non sono mutati, con la possibilità sempre aperta di potersi vedere assegnati appalti e/o affidamenti in genere, così come non è mutato, neanche con l'assenza dalla compagine consiliare del (...omissis...), l'indirizzo politico dell'Ente, visto e considerato che la (...omissis...), altro non è che la prosecuzione della (...omissis...).

Analisi Finanze e Tributi

Preliminarmente occorre evidenziare che la complessiva gestione dei tributi svolta dall'Ente comunale riveste indubbia importanza, in considerazione dell'evoluzione della finanza locale, che, a fronte di trasferimenti centrali decrescenti, rappresenta la principale fonte e sostegno dei primari servizi erogati a vantaggio della cittadinanza. Questi ultimi, come noto, assorbono quasi totalmente le spese correnti, generando condizioni potenzialmente negative che si riverberano inevitabilmente sulle esigenze incomprimibili della collettività.
Per tále ordine di considerazioni, la gestione dei tributi deve consentire all'Ente di raggiungere obiettivi primari quali l'equità fiscale tra i cittadini ed una migliore politica di bilancio, prevedendo di avere a disposizione maggiori risorse derivanti dagli accertamenti tributari e successivamente anche dalla riscossione che vedrà aumentare il numero dei contribuenti.
Risulta pertanto prioritario potenziare le procedure di riscossione dei tributi al fine di evitare l'iscrizione di residui attivi in bilancio, che sovente non si tramutano in disponibilità finanziarie effettive, comportando una dilatazione ingiustificata dell'avanzo di amministrazione, che se da un lato consente il pareggio di bilancio e di disporre artificiosamente di capacità di spesa, dall'altro creerà i presupposti per l'inevitabile dissesto finanziario.
Ciò posto, la Commissione d'accesso ha ritenuto di testare il livello di efficienza del Comune di Capistrano nell'azione di accertamento e riscossione delle entrate proprie, richiedendo in sede di accesso presso l'Ente, l'elenco degli utenti, distinto per singolo tributo, che non hanno ottemperato nei termini previsti al relativo pagamento.
Pertanto, sono stati richiesti dettagli al (...omissis...) del Comune di Capistrano, ed in particolare una relazione sullo stato del servizio. Quest'ultimo, nella citata qualità a far data dal (...omissis...), in riferimento allo stato di riscossione dei tributi comunali e dei proventi per il servizio idrico integrato, con nota del (...omissis...), in sintesi, ha rappresentato che:

- la riscossione è diretta, attraverso la formazione degli atti da parte del Comune e gli introiti transitano attraverso i conti dedicati aperti presso Poste Italiane oppure sul conto della Tesoreria Comunale;
- per l'attività riguardante il coattivo, una volta formati i ruoli e le liste di carico, il Comune procede all'intimazione di pagamento che, se risulta inevasa da parte dei contribuenti soggetti al pagamento delle imposte o dei canoni, viene ad essere affidata all'agente della Riscossione – Agenzia delle Entrate Riscossione.
- invece, per quanto riguarda il gettito, si rimanda alle tabelle di seguito evidenziate, le quali esplicitano in maniera puntuale l'ammontare dei residui/riscossioni e gli accertamenti/riscossione per quanto riguarda la gestione di competenza. I dati sono stati desunti dai conti consuntivi dell'ente, regolarmente approvati dal consiglio comunale, e nello specifico il periodo riportato a base è il quinquennio 2018 – 2022 e riguarda la chiusura al 31.12.2022 (dato da preconsuntivo 2022):

ANNO 2018	Residui attivi correnti-entrate proprie 2018											
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/ residui iniziali	% maggiori/ minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
TITOLO I di cui	163.777,15	43.939,36	163.777,15	0,00			119.840,79	586.517,42	465.034,75	41.482,67	91,81%	41.482,67
imu	1.562,79	1 562,79	1.562,79	0,00	100%	0%	-	56.945,95	50.697,33	6.248,62	89,03%	6.248,62
tarsu/tari/tares	117 355,27	31.322,54	117.355,27	0,00	27%	0%	86.032,73	60.273,42	35.875,67	24.397,75	60%	110.430,48
TITOLO III di cui	572.215,09	36.211,39	571.610,48	-604,61		0%	535.399,09 -	151.147,20	17.105,12	134.042,08 -	0%	669.441,17 -
Proventi acquedotto	359 706,88	23.315,87	359.706,88	0,00	6%	0%	336.391,01	87.284,82	-	87.284,82	0%	423.675,83
0												
fitti attivi	51.705,42		51.705,42	0,00	0%	0%	51.705,42	13.256,00		13.256,00	0%	64.961,42
sanzioni codice strada	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-	-	-	-	0%	-

ANNO 2019	Residui attivi correnti-entrate proprie 2019											
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/ residui iniziali	% maggiori/ minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
TITOLO I di cui	161.323,46	11.829,60	161.323,46	0,00	7,33		149.493,86	504.070,61	469.918,11	34.152,50	6,78%	183.646,36
imu	6.248,62		6.248,62	0,00	0%	0%	6.248,62	38.357,84	34.921,74	3.436,10	91,04%	9.684,72
												-
tarsu/tari/tares	110.430,48	6.342,10	110.430,48	0,80	6%	0%	104.088,38	60.061,87	39.245,47	20.816,40	65%	124.904,78
TITOLO III di cui	669.441,17	72.867,26	516.018,17	-153.423,00			443.150,91	158.313,42	10.177,20	148.136,32		591.287,13
Proventi acquedotto	423.675,83	67.503,26	423.675,33	-0,50	16%	0%	356.171,57	42.029,92	139,34	41.890,58	0%	398.062,15
							-					
fitti attivi	64.961,42	0,00	64.961,42	0,00	0%	0%	64.961,42	13.256,00		13.256,00	0%	78.217,42
sanzioni codice strada	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-	-	-	-	0%	-

ANNO 2020	Residui attivi correnti-entrate proprie 2020											
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/ residui iniziali	% maggiori/ minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare

	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
TITOLO I di cui	183.646,36	20.222,48	183.646,36	0,00	0,11	0,00	163.423,88	448.291,42	434.004,08	14.287,34	96,81%	177.711,22
imu	9.684,72	2.745,11	9 684,72	0,00	28%	0%	6.939,61	32.875,63	32.875,63	-	100,00%	6.939,61
tarsu/tari/tares	55.587,91	7.991,34	55.587,91	0,00	14%	0%	47.546,57	13.305,58	13.302,58	-	100%	47.546,57
TITOLO III di cui	591.287,13	3.256,17	571.198,13	-20.089,00		0%	567.941,96	64.487,94	3.347,25	61.140,69		629.082,65 -
Proventi acquedotto	298.301,11	0,00	298.301,11	0,00	0%	0%	298.301,11	43.218,03	-	43.218,03	0%	341.519,14
fitti attivi	78.217,42	0,00	78.217,42	0,00	0%	0%	78.217,42	10.500,00	500,00	10.000,00	5%	88.217,42
sanzioni codice strada	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-			-	0%	-

ANNO 2021	Residui attivi correnti-entrate proprie 2021											
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscossa/ residui iniziali	% maggiori/ minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
TITOLO I di cui	177.711,22	60.518,72	177.711,22	0,00	0,34	0,00	117.192,50	740.989,67	657.248,92	91.740,75	87,75%	208.933,25
imu	6.939,61	4.465,64	6.939,61	0,00	64%	0%	2.473,97	60.000,00	34.700,60	25.299,40	57,83%	27.773,37
tasi	0,00			0,00	0%	0%	-			-	0%	-
tarsu/tari/tares	47.596,57	32.237,32	47.596,57	0,00	68%	0%	15.359,25	50.000,00	9.118,03	40.881,97	18%	56.241,22
TITOLO III di cui	629.082,65	217.342,04	411.570,24	-217.512,41	0,35	-0,35 0%	194.228,20	148.701,09	16.965,68	131.735,41	0%	325.963,61 -
Proventi acquedotto	329.695,01	125.905,10	244.382,00	-85.313,01	38%	-26%	118.476,90	40.000,00	-	40.000,00	0%	158.476,90
fitti attivi	88.217,42	0,00	10.000,00	-78.217,42	0%	-89%	10.000,00				0%	10.000,00
sanzioni codice strada	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-			-	0%	-

ANNO 2022	Residui attivi correnti-entrate proprie 2022 – DATI DA PRECONSUNTIVO											
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/ residui iniziali	% maggiori/ minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
TITOLO I di cui	208.983,25	117.157,40	208.983,25	0,00	0,56	0,00	91.875,85	503.562,92	428.096,05	75.466,87	85,01%	167.342,72
imu	27.773,37	25.804,19	27.773,37	0,00	93%	0%	1.969,18	33.114,50	33.114,50	-	100,00%	1.969,18

tarsu/tari/tares	56 241,22	56 240,22	56.241,22	0,00	100%	0%	1,00	50.000,00	2.298,99	47.701,01	5%	47 702,01
TITOLO III di cui	325.963,61	102.050,25	325.963,61	0,00	0,31	0,00	223.883,33	30.824,93	30.824,93	-	100,00%	223.883,33
Proventi acquedotto	200.306,33	22.858,16	200 306,33	0,00	11%	0%	177.463,73	60.000,00	-	60.000,00	0%	60.000,00
fitti attivi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0%	0%	10.000,00	557,70	557,70	-	100%	10 000,00
sanzioni codice strada	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-	-	-	-	0%	-

Dalla disamina delle tabelle sopra riportate, si evince che il periodo 2021 e 2022 ha subìto una sensibile accelerazione per quanto riguarda le riscossioni, in quanto l'ente negli anni passati ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. Ciò ha permesso il non ricorso ad anticipazioni di Tesoreria per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2021 e 2022.
Nell'esercizio finanziario 2021 e 2022, l'ufficio ha dato corso alla verifica delle annualità pregresse finalizzata all'emersione di possibile evasione del tributo ICI/IMU – TARI e Idrico. Ciò ha dato un primo risultato positivo in termini di recupero del gettito come da tabella.

ANNO 2021

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 2021											
Descrizione	residui al 01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2020
	a	b	c	d = (a-b+/-c)	e	f	g	h = (f-g)	i = (d+h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	-	0	0	-	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI											
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura											
Recupero evasione altri tributi											
TOTALE	#RIF!			#RIF!	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		

ANNO 2022

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

2022

Descrizione	residui all'01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2021
	a	b	c	d = (a-b+/-c)	E	f	g	h = (f-g)	i = (d+h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9 000,00	9.000,00	-	-		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	-			-				-	-		
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura	-			-				-	-		
Recupero evasione altri tributi	-			-				-	-		
TOTALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-		

Alla data del suo insediamento quale responsabile dell'Area Finanziaria al Comune di Capistrano, (...omissis...), società di supporto per quanto riguarda la formazione degli atti; le notifiche sono di competenza dell'ente, così come gli introiti, mentre alla predetta società viene liquidato il solo aggio in base alle effettive maggiori riscossioni. In merito, lo stesso ha fornito la nota del (...omissis...) dove viene illustrata tutta l'attività richiesta dal Comune di Capistrano ed eseguita dalla (...omissis...), corredata degli elaborati che riguardano le singole posizioni dei soggetti iscritti, con accanto le somme da corrispondere per quanto riguarda la Tari (tassa sui rifiuti solidi urbani), il servizio idrico integrato, l'IMU (imposta municipale unica sugli immobili), ed in particolare:

TARI

✓ formulazione ed emissione degli avvisi di pagamento utenti morosi le annualità riguardanti il 2014 – 2015 – 2016 e poi il ruolo ordinario (corrente) 2022.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

✓ formulati i solleciti di pagamento per gli utenti morosi per gli anni 2015 – 2016 e poi il ruolo ordinario (corrente) 2020.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

✓ Essendo un tributo in autoliquidazione, ovvero con pagamenti effettuati dai contribuenti alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, l'ente ha predisposto gli accertamenti in rettifica di imposta e per imposta evasa per gli anni 2015 – 2016 e 2017.

All'esito, in ordine a quanto relazionato dalla (...omissis...) quale concessionaria per l'attività di accertamento e la riscossione, nonché dagli accertamenti esperiti e sopra specificati, si denota da parte della predetta società **un sistema di riscossione ed accertamento dei tributi propri caratterizzato da diverse carenze gestionali**, significativamente aggravato dalla scarsa collaborazione del Comune di Capistrano, per via della mancata trasmissione degli atti notificati e delle informazioni

indispensabili alla società concessionaria per il prosieguo della riscossione coattiva attraverso l'emissione delle ingiunzioni e intimazioni di pagamento. Tale carenza di gestione è dovuta (...omissis...) all'impegno assunto, su specifica richiesta dell'Ente, a voler notificare gli avvisi di pagamento tributi dei residenti nel Comune di Capistrano a mezzo messo comunale, andando contro a quanto stabilito dalla convenzione stipulata del (...omissis...), ove per la gestione ordinaria delle entrate viene espressamente indicato che l'imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento dei tributi comunali sono a totale carico del contribuente. In merito alle suddette mancate trasmissioni degli atti notificati e degli avvenuti pagamenti, di cui lamenta la società affidataria, il responsabile dell'ufficio finanziario, in sede di audizione, ha dichiarato di provvedere personalmente alla trasmissione via PEC dei flussi da cui si evince l'avvenuto pagamento dei tributi, eccezion fatta per i dati relativi al canone idrico, trasmesso alla società dall'ufficio tributi. Inoltre, nel confermare che, dal (...omissis...) ad oggi, la (...omissis...) **non ha emesso alcun avviso di accertamento e/o ingiunzioni di pagamento**, lo stesso non ha saputo fornire risposta in merito, anche in considerazione dell'aggio dell'8% che spetta alla società per tale riscossione.
In ultimo, appare emblematico delle carenze del Comune nell'ambito della riscossione dei tributi, il fatto che il (...omissis...) dichiari di non essere in grado autonomamente di accedere ai dati relativi all'elenco dei morosi dei vari tributi comunali e di non essere in grado di quantificare la percentuale dei tributi da riscuotere.

La comparazione tra la situazione capistranese e i riferimenti normativi- Legge nr. 94 del 2009

L'attuale novella legislativa di riferimento è la Legge nr. 94/2009, cui nel tempo è seguita una serie di sentenze, che hanno determinato il consolidarsi di un particolare indirizzo giurisprudenziale. Verrà adesso comparata la situazione riscontrata successivamente all'accesso effettuato presso il Comune di Capistrano, con la normativa in vigore. Una prima circostanza che preliminarmente deve doverosamente essere fatta emergere è che le irregolarità riscontrate si sono verificate in un brevissimo lasso temporale, attestatosi in appena sei mesi, considerando il fatto che l'amministrazione comunale analizzata si è insediata nel mese di giugno 2022, mentre l'accesso è avvenuto a fine dicembre dello stesso anno. Oltretutto, i consiglieri comunali avevano certamente subodorato la possibilità dell'invio di una Commissione d'accesso, situazione che porta ragionevolmente a dedurre che possa aver frenato potenziali comportamenti illeciti sfrontati. Il potenziale invio di una Commissione d'accesso, viene chiaramente enunciato dal (...omissis...), il cui intervento scritto è stato integralmente allegato alla Deliberazione del consiglio comunale nr. (...omissis...) del (...omissis...).
Ma tornando ai riferimenti normativi, la Legge nr. 94/2009 ha conferito maggiore rigore agli elementi sintomatici da cui emergano i collegamenti o i condizionamenti di tipo mafioso, che devono essere "*concreti, univoci e rilevanti*" e ha chiarito il concetto di condizionamento, attraverso la distinzione della fattispecie della **alterazione** del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi o amministrativi, da quella della compromissione del buon andamento o dell'imparzialità dell'azione amministrativa. La Legge precisa inoltre che gli elementi da cui desumere il condizionamento vengano ulteriormente rafforzati con il riferimento espresso ai caratteri di "**univocità e rilevanza**", che devono sussistere affinché i predetti elementi possano definirsi sintomatici della permeabilità dell'ente agli interessi delle associazioni mafiose. Con l'impianto normativo sopra esposto, è evidente

che il legislatore intenda soddisfare il bisogno di certezza e trasparenza della compagine politica, con riferimento agli accertamenti in parola, che devono essere perimetrati e circoscritti nei tempi, allo scopo di raggiungere conclusioni chiare per evitare strumentalizzazioni.
Le modifiche legislative apportate al precedente impianto normativo non hanno tuttavia snaturato la *ratio* dello strumento in questione, che ha una **funzione preventiva**, ossia tutelare la collettività statuale dalle ingerenze delle associazioni mafiose, **anche al di fuori della pienezza probatoria**. In particolare, gli elementi possono riguardare **alternativamente due presupposti diversi: collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, ossia una correlazione tra l'attività degli amministratori e quella posta in essere dalla criminalità organizzata**; forme di condizionamento degli amministratori, per le quali il legislatore accanto all'ipotesi di coinvolgimento e partecipazione ha voluto prevedere anche quella in cui gli amministratori, a prescindere da responsabilità individuali, possano subire le pressioni, **di qualsivoglia forma**, della mafia, restando condizionati nel proprio operato.
Tali collegamenti o condizionamenti pertanto, devono **alternativamente** determinare:

- una compromissione della libera determinazione degli organi (*alterazioni del processo di formazione della volontà degli amministratori per effetto dell'interferenza della criminalità organizzata*), del buon andamento della Pubblica Amministrazione, concretizzatesi in una deviazione dell'attività amministrativa dai principi di legalità e trasparenza, con conseguente stato di inefficienza e disfunzione dei servizi;
- un grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, consistente nella messa in pericolo della legittima aspettativa del cittadino ad essere garantito nella sfera dei propri diritti.

Nella considerazione del fatto che, ovviamente, la criminalità organizzata non ha alcun interesse a palesarsi apertamente, anzi l'interesse è proprio l'opposto, appare ovvio che sia molto difficile, se non del tutto impossibile (in mancanza di Sentenze giudiziarie nel senso), trovare un elemento chiaro ed inequivocabile, con valore di prova certa, che possa affermare la presenza dell'infiltrazione mafiosa. Il legislatore ha quindi innalzato il livello di difesa, individuando, per ciascun ambito, gli "elementi" ritenuti indicativi del condizionamento criminale sull'Ente, di seguito enucleati in uno schema riassuntivo.

MODELLO "MOTIVI DI SCIOGLIMENTO"	
AMMINISTRATORI	Frequentazioni, parentele, contiguità, rapporti con persone affiliate o riconducibili ad organizzazioni criminali
	Ricorrenza di precedenti penali o carichi pendenti.
APPARATO BUROCRATICO-TECNICO	Frequentazioni, parentele, contiguità, rapporti con persone affiliate o riconducibili ad organizzazioni criminali
	Ricorrenza di precedenti penali o carichi pendenti.
CONTESTO AMBIENTALE	Illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale
	Inerzia protratta in materia di abusivismo edilizio o di smaltimento dei rifiuti
	Illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici
	Assenza di controlli doversi, anche in ordine ai lavori di esecuzione delle opere pubbliche
	Concessione di erogazioni e contributi al di fuori delle regole

	Irregolarità palesi nelle assegnazioni di alloggi
	Mancata riscossione di tributi e canoni
	Assunzioni clientelari

Riferendosi alla tabella prima riportata, si ritiene che gli accertamenti effettuati abbiano fatto emergere, con la certezza di non poter essere smentiti, la circostanza che buona parte degli elementi individuati quali "motivo di scioglimento, si ritrovino all'interno dell'amministrazione comunale capistranese". Infatti, in relazione agli amministratori:

AMMINISTRATORI	Frequentazioni, parentele contiguità, rapporti con persone affiliate o riconducibili ad organizzazioni criminali
	Ricorrenza di precedenti penali o carichi pendenti.

Quanto previsto dalla Legge nr. 94/2009 in tema di precedenti penali, carichi pendenti, frequentazioni e/o parentele con persone affiliate o riconducibili ad organizzazioni criminali, lo troviamo per gli amministratori di seguito elencati, tra i quali spiccano il (...omissis...), il (...omissis...), ossia le (...omissis...), cui si affianca anche il (...omissis...).

a) (...omissis...)

– **Rapporti con persone affiliate o riconducibili ad organizzazioni criminali:**
appare lampante come i due messaggi inviati tramite social a (...omissis...) non possano assolutamente essere ricondotti all'alveo delle normali interlocuzioni tra un (...omissis...) e la propria cittadinanza, ma vadano ben oltre. Vero è che l'interessata ha richiesto una lecita documentazione, ma altrettanto vero è che, di norma, sia chi richiede a doversi interfacciare con i competenti uffici per verificarne l'esito e non debba essere di certo il (...omissis...) a comunicarlo, oltretutto specificando di essere rientrato proprio per apporre la prevista firma.
Per quanto attiene poi alla situazione ancor più grave riguardante gli auguri ai neo genitori, non vi è alcun dubbio che gli stessi siano stati rivolti proprio alla citata (...omissis...) ed al compagno (...omissis...) e non, come goffamente cercato di spiegare (...omissis...), ai genitori della donna.
Si ritiene, in considerazione del particolare substrato culturale del comune in questione che i due messaggi, come già in premessa evidenziato, siano stati funzionali allo scopo di "accreditarsi" nei confronti della coppia, con gli ovvi, per quanto illeciti, risvolti positivi che sarebbero potuti derivare da un rapporto di amicizia con soggetti strettamente legati per vincoli di parentela ad importanti consorterie 'ndranghetistiche;

– **Parentele controindicate:**
(...omissis...) è (...omissis...), imputato nel procedimento penale nr. (...omissis...) R.G.N.R. mod. 21 DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A., per (...omissis...). In tale contesto, vale la pena ricordare che sia stato ampiamente provato come, pur di mantenere in essere i rapporti economici in essere con la famiglia dello stesso (...omissis...), si ritiene essersi addirittura modificata la struttura dell'Ente pubblico.

b) (...omissis...).

– **Parentele controindicate:** il (...omissis...) è (...omissis...).

c) (...omissis...)
   – **Ricorrenza di precedenti penali o carichi pendenti:**
   è imputato nel procedimento penale nr. (...omissis...) R.G.N.R. mod. 21 DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A., per (...omissis...);
   – **Parentele controindicate:**
      ➢ è (...omissis...), sul cui conto figurano precedenti di polizia per (...omissis...), in atto detenuto agli AA.DD, indicato da (...omissis...) quale affiliato al locale di *'ndrangheta* di (...omissis...);
      ➢ è (...omissis...), imputato nel procedimento penale nr. (...omissis...) R.G.N.R. mod. 21 DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A., per (...omissis...).

APPARATO BUROCRATICO-TECNICO	Frequentazioni, parentele, contiguità, rapporti con persone affiliate o riconducibili ad organizzazioni criminali
	Ricorrenza di precedenti penali o carichi pendenti.

In relazione all'apparato tecnico burocratico, risultano senza dubbio sintomatiche le presenze di alcuni dipendenti esterni, quali:
– (...omissis...) che, oltre ad annoverare numerose frequentazioni con soggetti legati da vincoli di parentela con persone riconducibili a (...omissis...), è altresì (...omissis...), indicato da (...omissis...) come il soggetto che, insieme a lui, materialmente ha presentato la lista dei suoi sottoscrittori presso il comune di Capistrano in occasione delle elezioni del (...omissis...);
– (...omissis...), che vanta strette parentele con soggetti vicini ad importanti espressioni sul territorio vibonese della criminalità organizzata.

CONTESTO AMBIENTALE	Illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale
	Inerzia protratta in materia grave abusivismo edilizio o di smaltimento dei rifiuti
	Illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici
	Assenza di controlli doversi, anche in ordine ai lavori di esecuzione delle opere pubbliche
	Concessione di erogazioni e contributi al di fuori delle regole
	Irregolarità palesi nelle assegnazioni di alloggi
	Mancata riscossione di tributi e canoni
	Assunzioni clientelari

In relazione al contesto ambientale, la Legge nr. 94/2009 elenca, tra gli elementi ritenuti indicativi del condizionamento criminale sull'Ente, anche quelli sopra evidenziati. L'analisi della conduzione del Comune di Capistrano ha permesso di appurare irregolarità in ordine agli appalti pubblici e alla mancata riscossione di tributi e canoni, nonché sulla mancata attività di controllo del primo cittadino.

a) Illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici

Nonostante l'indagine abbia abbracciato un arco temporale molto breve e nel quale già si prevedeva l'arrivo di una Commissione d'accesso, è stato comunque accertato il ricorso da parte dell'Ente alla procedura del c.d. affidamento diretto per lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro, così come stabilito dall'art. 36, comma 2. lettera "a" del D. Lgs. 50/2016 modificato dall'art. 1 delle L. 120/2020, così come è stato disatteso dall'Ente il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, rendendo di fatto impossibile l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Certamente sintomatici sono:

1) gli affidamenti alla ditta di (...omissis...);
2) gli affidamenti alla ditta (...omissis...);
3) gli affidamenti alla ditta (...omissis...) con sede a (...omissis...):
4) gli affidamenti dapprima concessi alla ditta (...omissis...) **e successivamente alla** (...omissis...), dove, in estrema sintesi, si ricorda come la ditta (...omissis...) sia stata interessata da appalti assegnati dall'Ente esaminato solo a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato la ditta di (...omissis...), con conseguente cancellazione dell'omonima ditta dagli elenchi della c.d. white list della Prefettura di Vibo Valentia.
L'impossibilità di continuare ad affidare appalti alla ditta (...omissis...) si ritiene abbia comportato la necessità di stravolgere la struttura politica dell'Ente, tanto che (...omissis...), già (...omissis...) della precedente legislatura (si ricorda comunque che è stato ampiamente dimostrato come le (...omissis...) debbano essere inquadrate come un'unica) non si è più candidato, per continuare a poter beneficiare di affidamenti/appalti, questa volta assegnati alla propria ditta e non più a quella del (...omissis...);
5) l'affidamento alla ditta (...omissis...), con sede a (...omissis...);
6) gli affidamenti effettuati a ditte i cui titolari sono morosi verso l'Ente.

b) Mancata riscossione di tributi e canoni

L'analisi della documentazione esibita ha consentito di rilevare una situazione deficitaria nella gestione del servizio di riscossione dei tributi datata nel tempo, anche verso amministratori comunali. Anche dalle dichiarazioni rese dall'ente esternalizzato di accertamento e riscossione (...omissis...), si è rilevato da parte della predetta società un sistema di riscossione ed accertamento dei tributi propri caratterizzato da diverse carenze gestionali, significativamente aggravato dalla scarsa collaborazione del Comune di Capistrano, ossia dalla mancata trasmissione degli atti notificati e delle informazioni indispensabili alla società concessionaria per il prosieguo della riscossione coattiva attraverso l'emissione delle ingiunzioni e intimazioni di pagamento e, soprattutto, la mancata trasmissione dei pagamenti sui ruoli ordinari TARI e SII anno 2017 che non ha consentito di elaborare la lista morosi e l'emissione dei solleciti di pagamento.

c) Mancata attività di controllo del primo cittadino sulle Aree dell'Ente

Nell'audizione alla quale è stato sottoposto, il (...omissis...) ha riferito di non aver contezza degli affidamenti pubblici, non essendosene mai interessato direttamente, ma (...omissis...), con affidamento solo a ditte iscritte o in corso di iscrizione alla c.d. "white list", nonché quello della rotazione degli affidamenti diretti.

La comparazione tra la situazione capistranese e la Sentenza del T.A.R. Lazio nr. 3675 del 3 aprile 2018

Il T.A.R. della Regione Lazio, nella sentenza nr. 3675 del 03.04.2018, si è pronunciato sul ricorso presentato per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 24/01/2017, che disponeva lo scioglimento di un Comune per infiltrazioni mafiose. In estrema sintesi, i giudici amministrativi hanno ripercorso brevemente la specifica giurisprudenza ed i presupposti in base ai quali può essere adottato un provvedimento in tal senso e, tra le varie sentenze, veniva citata la nr. 96 del 10.01.2018 del Consiglio di Stato, che in particolare si soffermava:

- sulla **natura preventiva e non sanzionatoria** del provvedimento, essendo quindi sufficienti degli indizi che possano far ritenere esistente l'infiltrazione mafiosa;
- sul **carattere straordinario** di tale misura a fronte di una situazione altrettanto straordinaria;
- sulla **valutazione nell'insieme degli elementi di fatto** e non in maniera atomistica;
- sull'**ampia discrezionalità** che vi è alla base dell'adozione del provvedimento di scioglimento.

Nel richiamare un'ulteriore Sentenza del Consiglio di Stato dell'anno 2016, i giudici amministrativi ricordavano che il condizionamento di tipo mafioso deve consistere in un'alterazione della formazione di volontà degli organi politici/amministrativi, con conseguente compromissione dei princìpi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e deve essere caratterizzato da elementi che siano univoci, rilevanti e concreti.

Aggiungevano che i fatti posti a base del provvedimento devono essere valutati nel loro insieme, con la conseguenza che può capitare che assumano rilievo "situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata" a nulla rilevando, quindi, che tali comportamenti abbiano o meno anche una valenza penale. Su tale assunto, il T.A.R. Lazio evidenziava come, nel caso in esame, alla base dell'adozione del provvedimento ex art. 143 TUEL vi fossero diversi elementi di fatto importanti, come ad esempio **la continuità sostanziale nella gestione dell'ente tra i diversi personaggi politici coinvolti**, un ruolo attivo della mafia nelle elezioni politiche e l'assenza di controlli che aveva comportato un ampliamento di discrezionalità burocratica.

I Giudici amministrativi, inoltre:

a) non davano importanza al fatto che la rappresentanza politica eletta in passato (anno 2010), si fosse presentata divisa e in coalizioni contrapposte nella tornata elettorale successiva, in quanto si è dimostrato che di fatto vi era una sostanziale continuità, data dalla presenza negli anni degli stessi amministratori;
b) nell'evidenziare come per l'adozione del provvedimento ex art. 143 TUEL sia sufficiente il solo condizionamento dell'apparto burocratico, facevano inoltre notare come la sussistenza di irregolarità amministrative non fosse addebitabile esclusivamente all'apparato burocratico, ma anche agli esponenti politici (specie in relazione al fatto che la giurisprudenza, in più occasioni, ha ribadito che seppure i dirigenti abbiano "compiti di amministrazione attiva, decisionali e di responsabilità, da esercitarsi in autonomia rispetto agli organi elettivi", nondimeno non rende tali ultimi organi estranei al ripetersi di irregolarità ed illeciti di gestione.

Confrontando la situazione capistranese con la citata Sentenza, si rileva come la valutazione d'insieme dei fatti rappresentati nella relazione redatta dalla Commissione d'accesso renda assolutamente plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi

di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata. Risulta altresì, a parere di questa Commissione, presente un'alterazione della formazione di volontà degli organi politici/amministrativi, tipica delle infiltrazioni criminali, con conseguente compromissione dei princìpi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Prova regina appare essere la modifica dello stesso assetto politico, finalizzata al mantenimento dei rapporti economici con i (...omissis...).

La comparazione tra la situazione capistranese e la sentenza del Consiglio di Stato del 31.03.2023.

Da ultimo, precisamente con sentenza del 31 marzo 2023, sulla delicata materia degli scioglimenti si è espresso anche il Consiglio di Stato, chiarendo che quello che deve ricercarsi è il "**pericolo**" di infiltrazione che, pertanto, non deve avere quelle connotazioni di certezza "**oltre ogni ragionevole dubbio**" necessarie per affermare la responsabilità penale, quindi fondata su prove, bastando invece un ragionamento "induttivo di tipo probabilistico", che affermi la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "**più probabile che non**", il pericolo di infiltrazione mafiosa stessa. Il livello di "prova" è quindi da intendersi quello previsto nel diritto della prevenzione che, tendendo appunto a prevenire, non deve vedere obbligatoriamente la concretizzazione dell'infiltrazione stessa, anche se tale *fumus* deve comunque essere desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori. Anche in questo caso, sulla base di quanto esposto, si ritiene senza timore di poter essere smentiti come sia "più probabile che non", il pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno del comune di Capistrano.

Conclusioni

La criminalità organizzata consiste in un'organizzazione stabile, con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune tra gli associati, che è quello della commissione di una pluralità di reati. Ma quando l'organizzazione è di tipo mafioso? L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La forza intimidatrice è invece quella capacità di incutere negli altri la paura di subire atti coercitivi da parte dell'associazione di stampo mafioso e la giurisprudenza prevalente ritiene che l'avvalersi della forza intimidatrice non ne renda necessario l'effettivo ricorso, bastando la mera "fama criminale".

Ma anche le organizzazioni criminali mutano con il tempo, infatti, molto spesso hanno incluso nel metodo mafioso la corruzione, sostituendola quando possibile alla violenza e alla intimidazione. Le infiltrazioni mafiose, in specie negli enti pubblici, si verificano soprattutto attraverso fenomeni corruttivi, che oggi sono poliedrici: consulenze, false fatturazioni, favori clientelari, gestione di ampi pacchetti di voti, elezione di propri affiliati. Le mafie tendono ormai ad aggiudicarsi un appalto corrompendo politici e funzionari e non minacciandoli o uccidendoli.

Oggi, lo scopo principale della penetrazione all'interno delle istituzioni è quello di ottenere il pieno controllo su tutto il territorio. Gli appartenenti alla criminalità organizzata non tendono a governare

o a sostituirsi alla politica locale, ma ambiscono ad usare le Pubbliche Amministrazioni o come lavatrici dei guadagni illeciti o per beneficiare del denaro che lo Stato concede ai vari Enti Pubblici, soprattutto presso i piccoli e medi Comuni. Naturalmente il punto di forza delle associazioni criminali consiste nell'agire sotto traccia, nell'essere il meno visibili possibile, quindi è di fatto impossibile, in mancanza di sentenze giudiziarie nel senso, poter trovare "prove" certe dell'infiltrazione mafiosa ed è per questo che la normativa vigente innalza il livello di difesa, non richiedendo tale presupposto, ma limitandosi al concetto di "indizi", che siano però concreti, univoci e rilevanti.
In merito alla situazione capistranese, sono presenti sentenze giudiziarie, prima tra tutte quella derivante dall'operazione di polizia convenzionalmente denominata (...omissis...), che ha dimostrato la presenza della criminalità organizzata e come il territorio del comune di Capistrano ricada sotto l'influenza della 'ndrina (...omissis...) e del locale di 'ndrangheta di (...omissis...). Da evidenziare in tale contesto, le figure di:

- (...omissis...), già (...omissis...), quest'ultimo già esponente del locale di 'ndrangheta di (...omissis...), verso i quali il (...omissis...) ha cercato di accreditarsi, con scambio di messaggi che esulano ampiamente dal rapporto (...omissis...);
- (...omissis...), soggetto indicato quale appartenente alla 'ndrina (...omissis...);
- (...omissis...), imputato nel procedimento penale nr. (...omissis...) R.G.N.R. mod. 21 DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A., operazione di polizia giudiziaria (...omissis...);
- (...omissis...), imputato nel procedimento penale nr. (...omissis...) R.G.N.R. mod. 21 DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A., operazione di polizia giudiziaria (...omissis...),.per (...omissis...);

Infine, da un'analisi che, si ripete, **ha interessato appena** (...omissis...), sono emersi una serie di elementi che riuniscono i requisiti di concretezza, univocità e rilevanza previsti dalla norma, infatti, in riferimento ai motivi di scioglimento previsti dalla Legge madre, ossia la nr. 94/2009, di seguito riportati:

1) sono emersi importanti legami di parentela/frequentazioni/relazioni tra pubblici amministratori ((...omissis...), il (...omissis...), ossia le (...omissis...), cui si affianca anche il (...omissis...)), con persone affiliate o riconducibili ad organizzazioni criminali;
2) sono emerse importanti irregolarità negli appalti/affidamenti, alcuni dei quali sono stati assegnati a ditte riconducibili a soggetti morosi verso l'Ente pubblico;
3) si ritiene essere stata modificata la stessa struttura dell'Ente, pur di continuare a favorire soggetti imputati in procedimenti penali;
4) è emersa l'assenza di doverosi controlli da parte del (...omissis...);
5) sono emerse gravi carenze nella riscossione dei tributi.

Tanto premesso, si ritiene che all'esito delle attività d'accertamento e di indagine svolta dalla Commissione d'accesso presso l'Amministrazione comunale di Capistrano, siano stati riscontrati elementi concreti, univoci e rilevanti che raggiungano un grado di significatività tale da poter giustificare adeguatamente l'applicazione della misura dissolutoria degli organi elettivi prevista dall'art. 143 del D. L.vo 267/2000, al fine di ripristinare la legalità ed evitare le ulteriori alterazioni del processo di formazione della determinazione libera di quegli organi elettivi, che allo stato pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione.
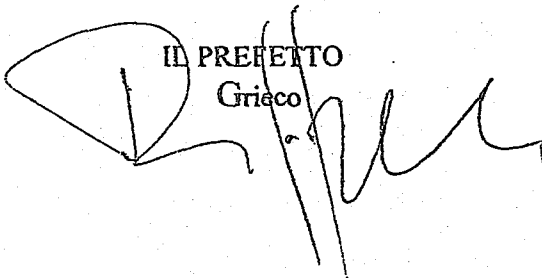
Tanto si sottopone anche in considerazione delle unanimi valutazioni espresse in merito nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 04 luglio 2023, cui hanno preso parte, oltre al Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Presidente della Provincia e al Sindaco di Vibo Valentia, anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ed il Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Nella predetta sede, tutti i componenti del consesso, all'esito dell'illustrazione della relazione da parte della Commissione d'accesso, hanno espresso l'avviso di ritenere sussistenti, concreti, univoci e rilevanti gli elementi emersi sui collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Con separata corrispondenza, secondo le modalità di cui alla Nota nr. 17102/128/100/1-Uff. V del 21.05.2018 del Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno, sarà trasmessa copia della relazione della Commissione d'indagine con i relativi allegati.

IL PREFETTO
Grieco

23A06054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovereto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rovereto (Trento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 con la contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Valduga;

Considerato, che in data 15 settembre 2023 il citato amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in quanto intenzionato a presentare la propria candidatura a Presidente nella Provincia autonoma di Trento, le cui elezioni sono previste per il 22 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, lettera C;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 59 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018;

Visto l'art. 193, comma 1, lettera *b)*, n. 2 della legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018;

Visto l'art. 54, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovereto (Trento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rovereto (Trento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Valduga.

In data 15 settembre 2023 il citato amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco del Comune di Rovereto, in quanto intenzionato a presentare la propria candidatura alla carica di Presidente nella Provincia autonoma di Trento, le cui elezioni sono previste per il 22 ottobre 2023.

La presentazione delle dimissioni dalla predetta carica elettiva è giustificata da quanto statuito dall'art. 15, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, che prevede che «non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale ... (*omissis*) ... lettera *C)* i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti».

Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che «la causa di ineleggibilità prevista dalla lettera *c)* del comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature».

Le dimissioni così formalizzate determinano - ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 59 della legge regionale n. 2/2018 - la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

L'art. 59 stabilisce inoltre che «il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco».

Occorre peraltro rilevare che l'art. 193 della medesima legge regionale - che disciplina la procedura di scioglimento e sospensione dei consigli comunali - al comma 3 dispone che nei casi diversi da quelli previsti dal numero 2) della lettera *b)* del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.

Considerato peraltro che il Comune di Rovereto annovera un numero di abitanti pari a n. 39.766, nel caso di specie trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 193 sopracitato, il quale prevede che «restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono a comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

Per completezza di riferimenti, si soggiunge che il contenuto dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 (statuto d'autonomia) al n. 5, ultimo periodo, riporta espressamente quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 193 sopra richiamato.

Per quanto esposto, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Rovereto senza nomina del commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 della legge regionale n. 2/2018, da disporre mediante decreto del Presidente della Repubblica, stante la competenza statale in materia, confermata dallo statuto di autonomia.

Roma, 19 ottobre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A06055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Tora e Piccilli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Tora e Piccilli (Caserta);

Considerato altresì che, in data 6 ottobre 2023, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luciano Fatigati.

Il citato amministratore, in data 6 ottobre 2023, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta).

Roma, 19 ottobre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A06056

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2023.

Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (Legge di bilancio 2021);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 850, che ha previsto che, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane;

Visto il successivo comma 851 che ha stabilito che il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto comma 850 è effettuato in sede di auto-coordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Visto il comma 852 che ha previsto che, fermo restando l'importo complessivo di 196 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso allafinanzaa pubblica è determinato ai sensi dell'art. 79, comma 4-*ter*, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 6530/C2FIN del 13 ottobre 2022 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha definito, in sede di auto-coordinamento, il riparto del contributo alla finanza pubblica, dei risparmi connessi alla «riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile», secondo la tabella allegata al presente provvedimento;

Considerata, pertanto, la necessità di emanare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che recepisca il riparto del concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2023 al 2025 di cui al citato comma 850, come proposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Articolo unico

1. Il concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ripartito secondo gli importi di cui alla tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Gli importi indicati in tabella 1 sono versati dalle Regioni all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 1 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano») o art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il termine perentorio del 31 ottobre per l'anno 2023 e del 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2023

p. *il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2798

ALLEGATO

Tabella 1

Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per gli anni dal 2023 al 2025 (dati in euro).

REGIONI	RIPARTO 2023 - 2025
Abruzzo	5.533.105,81
Basilicata	4.371.401,29
Calabria	7.804.028,20
Campania	18.440.033,45
Emilia-Romagna	14.882.727,73
Lazio	20.475.594,66
Liguria	5.425.001,73
Lombardia	30.586.641,33
Marche	6.092.595,08
Molise	1.674.692,46
Piemonte	14.393.957,31
Puglia	14.263.569,42
Toscana	13.676.823,93
Umbria	3.432.718,99
Veneto	13.902.608,60
Sardegna	5.383.719,39
Sicilia	15.086.934,56
Valle d'Aosta	573.846,06
Totale	196.000.000,00

23A06103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 settembre 2023.

Rimodulazione del piano finanziario del Programma operativo FEAMP 2014/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n. 105 - Regolamento recante

organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono stati modificati gli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 luglio 2018, n. 160), convertito, con modificazioni, in legge n. 97 del 9 agosto 2018 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2018), con il quale è stata modificata, tra l'altro la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019 n. 25, registrato alla Corte dei Conti in data 20 marzo 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 - in data 28 marzo 2019 recante: «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, recante: «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», con il quale, tra l'altro è stata modificata la denominazione del Ministero in Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 relativo al Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 152 del 17 giugno 2020;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con decreto ministeriale n. 29419 del 20 gennaio 2023 registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, approvata con decreto prot. n. 107781 del 17 febbraio 2023, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023» del 20 gennaio 2023, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023 con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il provvedimento n. 542643 del 24 ottobre 2022, di conferimento dell'incarico di direttore dell'Ufficio PEMAC IV alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, ammesso alla registrazione dell'UCB al n. 398, in data 26 ottobre 2022, e della Corte dei conti al n. 1126, in data 4 novembre 2022;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017 che definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, in attuazione degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera *c)*;

Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

Visto il Programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma ope-

rativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 *final* del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Vista la modifica del Programma operativo avvenuta in procedura semplificata inviata alla Commissione europea in data 2 dicembre 2020;

Vista la nota della Commissione europea ARES (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea comunica l'approvazione delle modifiche del Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;

Vista la modifica del Programma operativo avvenuta in procedura ordinaria inviata alla Commissione europea in data 8 luglio 2021;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2021) 6481 *final* del 31 agosto 2021 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Vista la modifica del Programma operativo avvenuta in procedura ordinaria inviata alla Commissione europea in data 8 luglio 2022;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 6482 *final* del 5 settembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Vista la modifica del Programma operativo avvenuta in procedura semplificata inviata alla Commissione europea in data 2 febbraio 2023;

Vista la nota della Commissione europea ARES(2023) 1211339 del 20 febbraio 2023 con la quale la Commissione europea comunica l'approvazione delle modifiche del Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;

Vista la modifica del Programma operativo avvenuta con procedura ordinaria inviata alla Commissione europea in data 5 luglio 2023;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2023) 6089 *final* del 5 settembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è individuata in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018 con il quale è designato in qualità di Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del FEAMP 2014/2020 è pari a euro 979.496.571,00;

Considerato che con la predetta approvazione è stata approvata la rimodulazione del piano finanziario del PO FEAMP di cui all'allegato XII del Programma operativo stesso, mantenendo invariate le percentuali assegnate allo Stato e alle regioni;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, approvare la rimodulazione del piano finanziario del Programma operativo FEAMP 2014/2020;

Decreta:

Articolo unico

È approvata la rimodulazione del piano finanziario del Programma operativo FEAMP 2014/2020 come ripartita nell'allegato XII parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 13 settembre 2023

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1446

ALLEGATO *XII*

DOTAZIONE FINANZIARIA FEAMP PER MISURA

Reg.to n. 508/2014	Descrizione	Priorità	OT	Risorse UE Allegato XII PO FEAMP	% RIPART.NE QUOTA UE per PRIORITÀ		RIPARTIZIONE QUOTA UE		Risorse NAZIONALI	Tasso cof.to Nazionale	RIPARTIZIONE QUOTA NAZIONALE		Risorse bilanci OO.II.
					STATO	REGIONI	STATO	REGIONI			STATO	REGIONI	
Capo I del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile della pesca				€ 168.175.637	49,86%	50,14%	€ 83.846.078	€ 84.329.559	€ 168.175.637	50,00%	€ 83.846.078	€ 59.030.691	€ 25.298.868
art. 26	Innovazione (nel settore della pesca)	1	3	€ 7.713.400			€ 3.000.000	€ 4.713.400	€ 7.713.400	50,00%	€ 3.000.000	€ 3.299.380	€ 1.414.020
art. 27	Servizi di consulenza	1	3	€ 1.500.000			€ 1.500.000	€ 0	€ 1.500.000	50,00%	€ 1.500.000	€ 0	€ 0
art. 28	Partenariati tra esperti scientifici e pescatori	1	3	€ 1.009.662			€ 1.009.662	€ 0	€ 1.009.662	50,00%	€ 1.009.662	€ 0	€ 0
art. 29	promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale	1	8	€ 2.926.906			€ 95.000	€ 2.831.906	€ 2.926.906	50,00%	€ 95.000	€ 1.982.334	€ 849.572
art. 30	Diversificazione e nuove forme di reddito	1	3	€ 1.541.191			€ 0	€ 1.541.191	€ 1.541.191	50,00%	€ 0	€ 1.078.834	€ 462.357
art. 31	Sostegno all'avviamento di giovani pescatori	1	3	€ 187.228			€ 0	€ 187.228	€ 187.228	50,00%	€ 0	€ 131.059	€ 56.168
art. 32	Salute e sicurezza	1	3	€ 4.305.976			€ 0	€ 4.305.976	€ 4.305.976	50,00%	€ 0	€ 3.014.183	€ 1.291.793
art. 33	arresto temporaneo	1	3	€ 22.108.200			€ 22.108.200	€ 0	€ 22.108.200	50,00%	€ 22.108.200	€ 0	€ 0
art. 33 paragrafo 1 lettera d	arresto temporaneo	**1**	**3**	€ 5.662.411			€ 0	€ 5.662.411	€ 5.662.411	50,00%	€ 0	€ 3.963.687	€ 1.698.723
art. 34	arresto definitivo	1	6	€ 27.616.249			€ 27.616.249	€ 0	€ 27.616.249	50,00%	€ 27.616.249	€ 0	€ 0
art. 35	fondi mutualistici per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali	1	3	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	50,00%	€ 0	€ 0	€ 0
art. 36	sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	1	6	€ 1.900.000			€ 1.900.000	€ 0	€ 1.900.000	50,00%	€ 1.900.000	€ 0	€ 0
art. 37	sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione ed alla cooperazione regionale	1	6	€ 25.000			€ 25.000	€ 0	€ 25.000	50,00%	€ 25.000	€ 0	€ 0
art. 38	limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione della specie	1	6	€ 2.231.765			€ 0	€ 2.231.765	€ 2.231.765	50,00%	€ 0	€ 1.562.236	€ 669.530
art. 39	innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine	1	6	€ 5.100.000			€ 5.100.000	€ 0	€ 5.100.000	50,00%	€ 5.100.000	€ 0	€ 0
art. 40 paragrafo 1, lettera a) b) c) d) e) f) g) e i)	protezione della biodiversità e degli econosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili	1	6	€ 30.459.524			€ 12.772.067	€ 17.687.458	€ 30.459.524	50,00%	€ 12.772.067	€ 12.381.220	€ 5.306.237
art. 40 paragrafo 1, lettera h)	risarcimento danni da mammiferi e uccelli protetti	1	3	€ 1.142.618			€ 0	€ 1.142.618	€ 1.142.618	50,00%	€ 0	€ 799.833	€ 342.785
art. 41, paragrafo 1	efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici	1	4	€ 1.807.019			€ 0	€ 1.807.019	€ 1.807.019	50,00%	€ 0	€ 1.264.914	€ 542.106
art. 41 paragrafo 2	efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici-sostituzione motori	1	4	€ 243.975			€ 0	€ 243.975	€ 243.975	50,00%	€ 0	€ 170.782	€ 73.192
art. 42	Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate	1	3	€ 3.295.342			€ 0	€ 3.295.342	€ 3.295.342	50,00%	€ 0	€ 2.306.739	€ 988.603
art. 43 (paragrafo 1 e 3)	Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca	1	3	€ 43.995.730			€ 8.719.900	€ 35.275.830	€ 43.995.730	50,00%	€ 8.719.900	€ 24.693.081	€ 10.582.749
art. 43 (paragrafo 2)	Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca	1	6	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0
art. 44 paragrafo 1 pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne	1 a) promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all'articolo 29,	1	8	€ 11.396			€ 0	€ 11.396	€ 11.396	50,00%	€ 0	€ 7.977	€ 3.419
	1 b) investimenti a bordo di cui all'art. 32 e) investimenti ai sensi dell'art. 42 f) investimenti di cui all'art. 43	1	3	€ 290.606			€ 0	€ 290.606	€ 290.606	50,00%	€ 0	€ 203.424	€ 87.182
	1 c) investimenti di cui agli artt. 38 e 39	1	6	€ 274.315			€ 0	€ 274.315	€ 274.315	50,00%	€ 0	€ 192.020	€ 82.294
	1 d) miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 41	1	4	€ 50.182			€ 0	€ 50.182	€ 50.182	50,00%	€ 0	€ 35.127	€ 15.055
art. 44 paragrafo 2	avviamento giovani pescatori di cui all'art. 31, ad eccezione del paragrafo 2 lettera b)	1	3	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	50,00%	€ 0	€ 0	€ 0
art. 44 paragrafo 3	interventi di cui agli art. 26, 27 e 28	1	3	€ 5.000			€ 0	€ 5.000	€ 5.000	50,00%	€ 0	€ 3.500	€ 1.500
art. 44 paragrafo 4	diversificazione di cui art. 30	1	3	€ 24.370			€ 0	€ 24.370	€ 24.370	50,00%	€ 0	€ 17.059	€ 7.311
art. 44 paragrafo 4 bis	arresto temporaneo di pesca causato dall'epidemia di COVID-19 come disposto all'articolo 33 par.1 lett.d) alle condizioni di cui all'articolo 33	**1**	**3**	€ 905.789			€ 0	€ 905.789	€ 905.789	50,00%	€ 0	€ 634.052	€ 271.737
art. 44 paragrafo 6	fauna e flora acquatiche (a: interventi su siti Natura2000, b: installazione di elementi per proteggere e potenziare fauna e flora acquatiche)	1	6	€ 1.841.783			€ 0	€ 1.841.783	€ 1.841.783	50,00%	€ 0	€ 1.289.248	€ 552.535

DOTAZIONE FINANZIARIA FEAMP PER MISURA

Reg.to n. 508/2014	Descrizione	Priorità	OT	Risorse UE Allegato XII PO FEAMP	% RIPART.NE QUOTA UE per PRIORITÀ		RIPARTIZIONE QUOTA UE		Risorse NAZIONALI	Tasso cof.to Nazionale	RIPARTIZIONE QUOTA NAZIONALE		Risorse bilanci OO.II.
					STATO	REGIONI	STATO	REGIONI			STATO	REGIONI	
Capo II del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura				**€ 62.115.951**	**7,48%**	**92,52%**	**€ 4.648.457**	**€ 57.467.493**	**€ 62.115.951**	**50,00%**	**€ 4.648.457**	**€ 40.227.245**	**€ 17.240.248**
art. 47	Innovazione	2	3	€ 4.852.134			€ 2.440.000	€ 2.412.134	€ 4.852.134	50,00%	€ 2.440.000	€ 1.688.494	€ 723.640
art. 48	lett. a)-d), f)-h) OT3	2	3	€ 32.385.883			€ 0	€ 32.385.883	€ 32.385.883	50,00%	€ 0	€ 22.670.118	€ 9.715.765
	lett. e), i), j) OT6	2	6	€ 948.728			€ 0	€ 948.728	€ 948.728	50,00%	€ 0	€ 664.109	€ 284.618
	k) aumento dell'efficienza energetica	2	4	€ 630.321			€ 0	€ 630.321	€ 630.321	50,00%	€ 0	€ 441.225	€ 189.096
art. 49	Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole	2	3	€ 3.280.729			€ 1.250.000	€ 2.030.729	€ 3.280.729	50,00%	€ 1.250.000	€ 1.421.511	€ 609.219
art. 50	promozione del capitale umano e del collegamento in rete	2	8	€ 1.078.043			€ 0	€ 1.078.043	€ 1.078.043	50,00%	€ 0	€ 754.630	€ 323.413
art. 51	aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	2	6	€ 5.517.565			€ 0	€ 5.517.565	€ 5.517.565	50,00%	€ 0	€ 3.862.296	€ 1.655.270
art. 52	promozione di nuovi operatoti dell'acquacoltura sostenibile	2	3	€ 249.623			€ 0	€ 249.623	€ 249.623	50,00%	€ 0	€ 174.736	€ 74.887
art. 53	conversione ai sistemi di ecogestione e audit dell'acquacoltura biologica	2	6	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	50,00%	€ 0	€ 0	€ 0
art. 54	prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	2	6	€ 940.577			€ 0	€ 940.577	€ 940.577	50,00%	€ 0	€ 658.404	€ 282.173
art. 55	misure sanitarie	2	3	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	50,00%	€ 0	€ 0	€ 0
art. 55 paragrafo 1	misure sanitarie	**2**	**3**	€ 8.381.103			€ 0	€ 8.381.103	€ 8.381.103	50,00%	€ 0	€ 5.866.772	€ 2.514.331
art. 56	misure relative alla salute e al benessere degli animali	2	3	€ 2.892.787			€ 0	€ 2.892.787	€ 2.892.787	50,00%	€ 0	€ 2.024.951	€ 867.836
art. 57	Assicurazione degli stock acquicoli	2	3	€ 958.457			€ 958.457	€ 0	€ 958.457	50,00%	€ 958.457	€ 0	€ 0
Capo III del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD)				**€ 41.361.372**	**0,00%**	**100,00%**	**€ 0**	**€ 41.361.372**	**€ 41.361.372**	**50,00%**	**€ 0**	**€ 28.952.960**	**€ 12.408.412**
art. 62	sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo	4	8	€ 549.174			€ 0	€ 549.174	€ 549.174	50,00%	€ 0	€ 384.422	€ 164.752
art. 63	attuazione di strategie di sviuluppo locale di tipo partecipativo	4	8	€ 39.528.634			€ 0	€ 39.528.634	€ 39.528.634	50,00%	€ 0	€ 27.670.044	€ 11.858.590
art. 64	attività di cooperazione	4	8	€ 1.283.563			€ 0	€ 1.283.563	€ 1.283.563	50,00%	€ 0	€ 898.494	€ 385.069
Capo IV del Reg.508/14 - Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione				**€ 127.888.269**	**28,67%**	**71,33%**	**€ 36.661.449**	**€ 91.226.819**	**€ 121.800.241**	**47,80%**	**€ 30.573.421**	**€ 63.858.774**	**€ 27.368.046**
art. 66	piani di produzione e di commercializzazione	5	3	€ 7.486.449			€ 7.486.449	€ 0	€ 7.486.449	50,00%	€ 7.486.449	€ 0	€ 0
art. 67	aiuto al magazzinaggio	5	3	€ 6.088.028			€ 6.088.028	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0
art. 68	misure a favore della commercializzazione	5	3	€ 32.345.298			€ 23.086.972	€ 9.258.326	€ 32.345.298	50,00%	€ 23.086.972	€ 6.480.828	€ 2.777.498
art. 68 paragrafo 3	art. 1 paragrafo 7 Reg.UE 2022/1278	5	3	€ 31.595.359			€ 0	€ 31.595.359	€ 31.595.359	50,00%	€ 0	€ 22.116.751	€ 9.478.608
art. 69	trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	5	3	€ 49.324.445			€ 0	€ 49.324.445	€ 49.324.445	50,00%	€ 0	€ 34.527.112	€ 14.797.334
art.69 paragrafo 3	trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	5	3	€ 1.048.690			€ 0	€ 1.048.690	€ 1.048.690	50,00%	€ 0	€ 734.083	€ 314.607
Capo VI del Reg.508/14 - Misure di accompagnamento della PCP in regime di gestione concorrente				**€ 102.428.971**	**100,00%**	**0,00%**	**€ 102.428.971**	**€ 0**	**€ 20.073.369**	**14,88%**	**€ 20.073.369**	**€ 0**	**€ 0**
art. 76	paragrafo 2 da a) a d) e da f) a l) controllo ed esecuzione	3	6	€ 39.843.892			€ 39.843.892	€ 0	€ 4.427.099	10,00%	€ 4.427.099	€ 0	€ 0
	paragrafo 2 e) controllo ed esecuzione	3	6	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0
art. 77	raccolta dati	3	6	€ 62.585.079			€ 62.585.079	€ 0	€ 15.646.270	20,00%	€ 15.646.270	€ 0	€ 0
Capo VII del Reg.508/14 - Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri				**€ 32.246.800**	**55,00%**	**45,00%**	**€ 17.735.740**	**€ 14.511.060**	**€ 26.439.660**	**45,05%**	**€ 14.541.813**	**€ 8.328.493**	**€ 3.569.354**
art. 78	assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri			€ 32.246.800			€ 17.735.740	€ 14.511.060	€ 26.439.660	45,05%	€ 14.541.813	€ 8.328.493	€ 3.569.354
Capo VIII del Reg.508/14 - Misure riguardanti la PMI finanziata in regime di gestione concorrente				**€ 3.045.560**	**100,00%**	**0,00%**	**€ 3.045.560**	**€ 0**	**€ 2.267.783**	**42,68%**	**€ 2.267.783**	**€ 0**	**€ 0**
art. 80	1 a) politica marittima integrata in gestione concorrente	6	6	€ 1.522.781			€ 1.522.781	€ 0	€ 1.133.891	42,68%	€ 1.133.891	€ 0	€ 0
	1 b) politica marittima integrata in gestione concorrente	6	6	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0
	1 c) politica marittima integrata in gestione concorrente	6	6	€ 1.522.779			€ 1.522.779	€ 0	€ 1.133.891	42,68%	€ 1.133.891	€ 0	€ 0
TOTALE				**€ 537.262.559**			**€ 248.366.255**	**€ 288.896.304**	**€ 442.234.012**	**45,07%**	**€ 155.950.921**	**€ 200.398.164**	**€ 85.884.927**

23A06062

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,20%, con godimento 1° settembre 2023 e scadenza 1° marzo 2034, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 108.852 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 29 agosto e 28 settembre 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,20% con godimento 1° settembre 2023 e scadenza 1° marzo 2034;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,20%, avente godimento 1° settembre 2023 e scadenza 1° marzo 2034. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2024 e l'ultima il 1° marzo 2034.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 31 ottobre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 novembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2034, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2034, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2023

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

23A06057

DECRETO 31 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027, quattordicesima e quindicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 108.852 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 24 febbraio, 28 marzo, 21 aprile, 29 maggio e 22 dicembre 2017 nonché il decreto 18 maggio 2021 relativo alla costituzione del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20% con godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, avente godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tredici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 31 ottobre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quindicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centocinquantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 novembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2023

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

23A06058

DECRETO 31 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 108.852 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio, 27 aprile, 29 maggio nonché 27 luglio 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,8%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla terza cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 2,502%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La prime due cedole dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 31 ottobre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per diciotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 novembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,921% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo rela-

tivo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2028, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2023

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

23A06059

DECRETO 31 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,10%, con godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 108.852 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 2023, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,10% con godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,10%, avente godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° febbraio 2024, sarà pari all'1,359239% lordo, corrispondente a un periodo di centoventidue giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 31 ottobre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 novembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A06060

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2022.

Modifica dell'allegato 1 al decreto 10 novembre 2021 recante: «Modifiche ed aggiornamenti alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto 20 febbraio 2007».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, che ha istituito presso il Ministero della salute il Comitato tecnico sanitario, trasferendo alla sezione *f)* - Dispositivi medici le funzioni già esercitate dalla Commissione unica sui dispositivi medici di cui all'art. 57, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tra le quali quella di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici e di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 che definisce la composizione e il funzionamento del Comitato tecnico sanitario, nonché il decreto del Ministro della salute del 15 dicembre 2021, e successive modificazioni, con il quale si è proceduto alla ricostituzione del predetto comitato;

Visto l'art. 1, comma 409, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha stabilito che la classificazione dei dispositivi medici prevista dal citato art. 57, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto, ai sensi del quale almeno una volta all'anno si provvede a riesaminare la classificazione nazionale dei dispositivi medici apportando le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantirne l'adeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita, ferma restando la procedura di cui al sopracitato art. 1, comma 409, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, e, in particolare, l'art. 26 il quale prevede, allo scopo di facilitare il funzionamento della banca dati europea dei dispositivi medici («EUDAMED»), che la Commissione renda disponibile una nomenclatura dei dispositivi medici riconosciuta a livello internazionale;

Considerato che il *Medical Device Coordination Group* nella riunione del 14 febbraio 2019 ha individuato la classificazione nazionale dei dispositivi medici dell'Italia, come base per la realizzazione della nomenclatura dei dispositivi medici europea (EMDN), di cui al citato art. 26;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sen. prof. Pierpaolo Sileri»;

Visto il proprio decreto 10 novembre 2021 recante «Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007»;

Visto l'errato inserimento dei codici Z 12 01 12 01 POLTRONE OPERATORIE e Z 12 01 12 02 TAVOLI OPERATORI nell'allegato 1: «Codici eliminati dalla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007» del decreto 10 novembre 2021;

Considerata la necessità di modificare l'allegato 1: «Codici eliminati dalla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007» del decreto 10 novembre 2021, espungendo i codici precedentemente indicati;

Ritenuto di dover sostituire l'allegato 1 al decreto 10 novembre 2021 recante «Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007»;

Visto il verbale della riunione del Comitato tecnico sanitario - sezione *f)* Dispositivi medici del 25 maggio 2022 nel corso del quale è stata approvata la modifica dell'allegato 1 al decreto 10 novembre 2021 recante «Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007»;

Visto l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 settembre 2022 (Rep. atti n. 205/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 al decreto del 10 novembre 2021, di cui alle premesse, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Il testo coordinato della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto, è pubblicato sul sito *web* del Ministero della salute (www.salute.gov.it), nell'area tematica «Dispositivi medici».

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2022

Il Sottosegretario di Stato: SILERI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2583

ALLEGATO *1*

Codici **eliminati** dalla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
A	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A030404	KIT PER INFUSIONE SOTTOCUTANEA CONTINUA DI INSULINA
A	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A10010103	SACCHE PER COLOSTOMIA PER STOMI NON INTROFLESSI RIVESTITE
A	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A10010104	SACCHE PER COLOSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI RIVESTITE
A	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A10010203	SACCHE PER ILEOSTOMIA PER STOMI NON INTROFLESSI RIVESTITE
A	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A10010204	SACCHE PER ILEOSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI RIVESTITE
A	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A10010303	SACCHE PER UROSTOMIA PER STOMI NON INTROFLESSI RIVESTITE
A	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A10010304	SACCHE PER UROSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI RIVESTITE
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C04010103	GUIDE CORONARICHE PER MISURAZIONI VALUTATIVE
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C04020103	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE PER MISURAZIONI VALUTATIVE
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D02010103	CLOREXIDINA IN GEL
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D020103	CLOREXIDINA CON ANESTETICO
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D04	IODODERIVATI
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D0401	IODOPOVIDONE E ASSOCIAZIONI

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D040101	IODOPOVIDONE
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D04010101	IODOPOVIDONE SOLUZIONE ACQUOSA
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D04010102	IODOPOVIDONE SOLUZIONE IDROALCOOLICA
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D04010199	IODOPOVIDONE - ALTRI
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D040102	IODOPOVIDONE CON DETERGENTI
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D040199	IODOPOVIDONE IN ASSOCIAZIONE - ALTRI
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI	D0499	IODODERIVATI - ALTRI
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	F9005	DISPOSITIVI PER DIALISI EXTRACORPOREA
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTRO-INTESTINALE	G03080302	SPAZZOLINI PER PULIZIA
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010102	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H01010201	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI RITORTE
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0101020101	CATGUT
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010102010101	CATGUT MONTATO
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010102010102	CATGUT NON MONTATO
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0101020102	CATGUT CROMICO
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010102010201	CATGUT CROMICO MONTATO
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010102010202	CATGUT CROMICO NON MONTATO

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0101020199	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI RITORTE - ALTRE
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H01010299	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI - ALTRE
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03010103	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PLURIUSO PER CHIRURGIA APERTA
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03020102	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PLURIUSO PER VIDEOCHIRURGIA
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H9004	CERE
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J010302	KIT PER ASSISTENZA VENTRICOLARE
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01030201	KIT PER ASSISTENZA MONOVENTRICOLARE (con pompa centrifuga e assiale trans-valvolare aortica)
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01030202	KIT PER ASSISTENZA BIVENTRICOLARE
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01030203	KIT PER ASSISTENZA CIRCOLATORIA PROLUNGATA
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J0103020301	KIT PER VENTRICOLO ARTIFICIALE PARACORPOREO
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J0103020399	KIT PER ASSISTENZA CIRCOLATORIA PROLUNGATA - ALTRI
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01030299	KIT PER ASSISTENZA VENTRICOLARE - ALTRI
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J010402	KIT PER CUORE ARTIFICIALE TOTALMENTE IMPIANTABILE
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J0205	NEUROSTIMOLATORI PER IL RECUPERO MOTORIO
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J020501	NEUROSTIMOLATORI PER GLI ARTI SUPERIORI
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J020502	NEUROSTIMOLATORI PER GLI ARTI INFERIORI
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J020580	NEUROSTIMOLATORI PER IL RECUPERO MOTORIO-ACCESSORI
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J020599	NEUROSTIMOLATORI PER IL RECUPERO MOTORIO - ALTRI
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	K010190	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - VARI
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	K01019001	AGHI DI VERESS
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	K01019002	FILETTATURE DI STABILITA' PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	K01019003	RIDUTTORI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	K01019004	SONDE PER COLANGIOGRAFIA
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	K01019005	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MANO-ASSISTITA (HAND-ASSISTED)
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L031311	CLIPS CUTANEE
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L091003	FORBICI PER FILI E PLACCHE METALLICHE
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L1002	FORBICI PER MICROCHIRURGIA
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L1603	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L160301	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI PER ORL
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L160302	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI PER OCULISTICA
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L160303	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI COMBINATI PER ORL E OCULISTICA
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L160399	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI - ALTRI
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L90	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO - VARIO
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L9001	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA TIROIDE
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE	L9099	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO - ALTRO
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P090503	COMPONENTI TALARI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P090504	COMPONENTI TIBIALI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P090505	COMPONENTI TIBIO-TARSICHE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P090804010103	STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO MODULARI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P090804010104	STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO A CONSERVAZIONE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P090804010203	STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO MODULARI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P090804010204	STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO A CONSERVAZIONE

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P090990	PROTESI DI GINOCCHIO - VARIE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P09099001	COMPONENTI PATELLARI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P09099002	FITTONI PER PROTESI DI GINOCCHIO
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	P09099099	PROTESI DI GINOCCHIO - ALTRE
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q010203	CERE PER ODONTOIATRIA
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q03040202	KIT PER IRRIGAZIONE DELL'ORECCHIO
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R03010105	MASCHERE PER VENTILAZIONE NON INVASIVA
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R07020302	SPAZZOLINI PER PULIZIA DI OTTICHE BRONCOSCOPICHE
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PAZIENTE E AUSILI PER INCONTINENZA (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI)	T020601	MASCHERINE CHIRURGICHE STANDARD
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PAZIENTE E AUSILI PER INCONTINENZA (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI)	T020602	MASCHERINE CHIRURGICHE CON SISTEMI ANTIAPPANNAMENTO
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PAZIENTE E AUSILI PER INCONTINENZA (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI)	T030104	TELI NON CHIRURGICI
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U080104	CATETERI PER IVG
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U089001	AMNIOSCOPI RIGIDI
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U089004	PERFORATORI DI MEMBRANA AMNIOTICA
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U089007	SPIRALI E DIAFRAMMI
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U089008	ALTRI DISPOSITIVI PER CONTRACCEZIONE FEMMINILE
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U09030302	SPAZZOLINI PER PULIZIA DI OTTICHE NEFRO-CISTOSCOPICHE

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U1090	DISPOSITIVI PER OSTETRICIA - VARI
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U109001	DISPOSITIVI PER CERCHIAGGIO UTERINO
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U109099	DISPOSITIVI PER OSTETRICIA - ALTRI
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U90	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - VARI
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U9001	PROFILATTICI
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U9002	STRUMENTARIO MONOUSO PER APPARATO UROGENITALE (NON ENDOSCOPICO)
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U900201	PINZE MONOUSO NON ENDOSCOPICHE PER APPARATO UROGENITALE
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U900299	STRUMENTARIO MONOUSO PER APPARATO UROGENITALE (NON ENDOSCOPICO) - ALTRO
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U9099	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - ALTRI
V	DISPOSITIVI VARI	V028001	DISPOSITIVI PER LA NUTRIZIONE DEL NEONATO
V	DISPOSITIVI VARI	V02800101	TIRALATTE
V	DISPOSITIVI VARI	V02800102	BIBERON
V	DISPOSITIVI VARI	V02800103	TETTARELLE
V	DISPOSITIVI VARI	V02800104	KIT BIBERON E TETTARELLE
V	DISPOSITIVI VARI	V02800105	KIT PER TIRALATTE
V	DISPOSITIVI VARI	V02800199	DISPOSITIVI PER LA NUTRIZIONE DEL NEONATO - ALTRI
V	DISPOSITIVI VARI	V03010101	TERMOMETRI A MERCURIO
V	DISPOSITIVI VARI	V03010103	TERMOMETRI SONORI (N.T.COD. ISO 0948)
V	DISPOSITIVI VARI	V0801	LETTI PER PAZIENTI (NON ORTOPEDICI)
V	DISPOSITIVI VARI	V9013	TAMPONI PER PRELIEVO DI CAMPIONI
V	DISPOSITIVI VARI	V901301	TAMPONI NEUTRI PER PRELIEVO DI CAMPIONI
V	DISPOSITIVI VARI	V901302	TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO PER PRELIEVO DI CAMPIONI
V	DISPOSITIVI VARI	V9014	SPATOLE PER PRELIEVO DI CAMPIONI
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0101050206	SIERI DI CONTROLLO PER SUBSTRATI
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W01010590	CONTROLLI CHIMICA CLINICA - VARI

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0101059001	CONTROLLI EMOGAS
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0101059002	CONTROLLI URINE
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0101059003	CONTROLLI FLUIDO CEREBROSPINALE (CSF)
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0101059099	CONTROLLI CHIMICA CLINICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102039016	CANCRO DEL COLON (NAT)
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102050113	GLOBULINA LEGANTE CORTICOIDE
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102090219	ADULTERAZIONE TOSSICOLOGICA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102100103	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102100104	ANTICORPI CENP
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102100116	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109001	ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109002	ANTICORPI ANTIMITOCONDRIO
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109003	ANTICORPI ANTIFOSFATIDILSERINA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109004	ANTICORPI ANTI-ß2-GLICOPROTEINA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109006	ANTICORPI ANTI-GLIADINA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109008	ANTICORPI LKM1 E RELATIVE PROTEINE

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109009	MPO ANCA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109010	PR3 ANCA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109011	ANTICORPI ANTI-CELLULE PARIETALI
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109012	ANTICORPI SP 100
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109015	ANTICORPI CONTRO AUTOANTIGENI ENDOMISIALI
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109016	ANTICORPI CONTRO ANTIGENI SOLUBILI DEL FEGATO
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109017	ANTICORPI ANTI-NUCLEOSOMI
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109019	ANTICORPI CONTRO FOSFOPROTEINE RIBOSOMIALI
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109020	ANTICORPI CONTRO LA TRANSGLUTAMINASI TISSUTALE
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102109021	TEST COMBINATO ANTICORPI TRANSGLUTAMINASE/GLIADINA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102152007	CONTROLLI PER REUMATOLOGIA E AUTOIMMUNITÀ
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0102152207	STANDARD E CALIBRATORI PER REUMATOLOGIA E AUTOIMMUNITÀ
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104010102	TCD (TEST DI SUSCETTIBILTÀ)
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104010202	TERRENI PER ISOLAMENTO DEI MICOBATTERI (PROVETTE)
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104010205	DIP SLIDE (BATTERIOLOGIA)
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104010602	FLACONI PEDIATRICI (EMOCOLTURA - AUTOMATIZZATA)

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W01040206	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI (BATTERIOLOGIA)
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104020601	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI - MANUALE
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104020602	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI MRSA -MANUALE/ AUTOMATIZZATA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104020603	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI ALTRI MARKER DI RESISTENZA -MANUALE/ AUTOMATIZZATA (ESBL, CARBAPENEMASI,…)
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104020604	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI VRE DI RESISTENZA - MANUALE/AUTOMATIZZATA
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104020699	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI (BATTERIOLOGIA) - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0104080206	HAEMOPHILUS E NEISSERIA - METODICA MANUALE
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0105011602	CLOSTRIDIUM DIFFICILE, RICERCA CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0105011702	CLOSTRIDIUM DIFFICILE
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0105040402	MONONUCLEOSI
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0105040503	SCREENING PER HUMAN PAPILLOMA VIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0105040527	GENOTIPIZZAZIONE DEL PAPILLOMAVIRUS UMANO - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)	W0105040603	PAPILLOMAVIRUS UMANO, ANTIGENI E/O ANTICORPI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y03	AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO (N.T.COD. En Iso 03)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y0303	AUSILI PER TERAPIA RESPIRATORIA (N.T.COD. En Iso 0303)

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y030306	INALATORI (COMPRESI NEBULIZZATORI E UMIDIFICATORI non compresi nella cat. R)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y030318	OSSIGENATORI (ESCLUSI I CONCENTRATORI DI OSSIGENO)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y030327	INCENTIVATORI DEL FLUSSO INSPIRATORIO ED ESPIRATORIO / ALLENATORI DEI MUSCOLI RESPIRATORI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y030399	AUSILI PER TERAPIA RESPIRATORIA - ALTRI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y0312	AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA O AUSILI ADDOMINALI (N.T.COD. En Iso 0312)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y031203	CINGHIE ERNIARIE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y031206	VENTRIERE E CINTI ERNIARI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y031299	AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA O AUSILI ADDOMINALI - ALTRI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y0321	ATTREZZATURE PER INIEZIONE (N.T.COD. En Iso 0321)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y032121	MICROINFUSORI PER TERAPIA FERROCHELANTE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y032199	ATTREZZATURE PER INIEZIONE - ALTRE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y0333	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE (N.T.COD. En Iso 0333)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y033303	CUSCINI ANTIDECUBITO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y033306	MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y033309	PROTEZIONI PER TALLONE, GOMITO E GINOCCHIO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y033399	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y0348	AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI FORZA, MOVIMENTO ED EQUILIBRIO (N.T.COD. En Iso 0348)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y034821	STABILIZZATORI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y034899	AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI FORZA, MOVIMENTO ED EQUILIBRIO - ALTRI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y0378	AUSILI PER RIEDUCAZIONE NELLE ATTIVITA' QUOTIDIANE (N.T.COD. En Iso 0378)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y037809	STABILIZZATORI DEAMBULATORI IN POSIZIONE ERETTA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y037899	AUSILI PER RIEDUCAZIONE NELLE ATTIVITA' QUOTIDIANE - ALTRI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y0399	AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO - ALTRI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y061821	PROTESI PER AMPUTAZIONE DI SPALLA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y062406	PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI CAVIGLIA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y062421	PROTESI PER EMIPELVECTOMIA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y062799	PROTESI COSMETICHE E NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE - ALTRE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y063306	CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y063399	CALZATURE ORTOPEDICHE - ALTRE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y0951	OROLOGI PER NON VEDENTI (N.T.COD. En Iso 0951)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y120312	STAMPELLE CON APPOGGIO SOTTOASCELLARE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y1210	BICICLETTE (N.T.COD.En Iso 1210/18)

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y1212	ADATTAMENTI DI AUTOMOBILI (N.T.COD.En Iso 1212)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y121803	BICICLETTE CON STABILIZZATORE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y122115	CARROZZINE AD AUTOSPINTA A TRE RUOTE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y122133	BASI DI MOBILITA'
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y1230	AUSILI PER IL TRASFERIMENTO (N.T.COD. En Iso 1230)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123003	ASSI PER TRASFERIMENTO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123009	SUPPORTI PER ALZARSI DAL LETTO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123099	AUSILI PER IL TRASFERIMENTO - ALTRI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y1236	AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO/SOLLEVAPERSONE (N.T.COD. En Iso 1236)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123603	SOLLEVATORI MOBILI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123606	SOLLEVATORI MOBILI A SEDILE ELETTRICI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123609	SOLLEVATORI MOBILI A BARELLA ELETTRICI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123612	SOLLEVATORI FISSI A SOFFITTO ELETTRICI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123615	SOLLEVATORI PER VASCA DA BAGNO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123621	IMBRACATURE AD AMACA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y123699	AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO/SOLLEVAPERSONE - ALTRI

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y150930	APPARECCHI ALIMENTATORI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y1812	LETTI ORTOPEDICI (N.T.COD. En Iso 1812) (TRAVERSE ASSORBENTI (N.T.COD. En Iso 181215) vedi T040102)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y181207	LETTI A UNO O DUE SNODI MANUALI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y181210	LETTI A DUE SNODI ELETTRICI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y181212	BASI PER LETTI MECCANICI O ELETTRICI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y181227	SPONDE PER LETTI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y181230	SUPPORTI PER LETTI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y181299	LETTI ORTOPEDICI - ALTRI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y183006	PIATTAFORME
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y183009	CARRELLI SERVOSCALE A PIATTAFORMA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303	LENTI OFTALMICHE E MONTATURE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y21030301	LENTI OFTALMICHE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y2103030101	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE (MATERIE PLASTICHE)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303010101	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE MONOFOCALI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303010102	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE BIFOCALI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303010103	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PROGRESSIVE

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303010199	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE - ALTRE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y2103030102	LENTI OFTALMICHE MINERALI (VETRO)
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303010201	LENTI OFTALMICHE MINERALI MONOFOCALI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303010202	LENTI OFTALMICHE MINERALI BIFOCALI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303010203	LENTI OFTALMICHE MINERALI PROGRESSIVE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303010299	LENTI OFTALMICHE MINERALI - ALTRE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y21030302	MONTATURE SENZA LENTI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y2103030201	MONTATURE SENZA LENTI IN METALLO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y2103030202	MONTATURE SENZA LENTI IN PLASTICA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y2103030203	MONTATURE SENZA LENTI IN METALLO E PLASTICA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y2103030299	MONTATURE SENZA LENTI - ALTRE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y21030303	LENTI OFTALMICHE PRE MONTATE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y2103030301	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PRE MONTATE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303030101	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PREMONTATE CON MONTATURE IN METALLO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303030102	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PREMONTATE CON MONTATURE IN PLASTICA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303030103	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PREMONTATE CON MONTATURE IN METALLO - PLASTICA

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303030199	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PRE MONTATE - ALTRE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y2103030302	LENTI OFTALMICHE MINERALI PRE MONTATE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303030201	LENTI OFTALMICHE MINERALIPREMONTATE CON MONTATURE IN METALLO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303030202	LENTI OFTALMICHE MINERALI PREMONTATE CON MONTATURE IN PLASTICA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303030203	LENTI OFTALMICHE MINERALI PREMONTATE CON MONTATURE IN METALLO - PLASTICA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210303030299	LENTI OFTALMICHE MINERALI PRE MONTATE - ALTRE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210309	LENTI A CONTATTO
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210327	LEGGII SCORREVOLI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y210904	DISPOSITIVI DI ASSISTENZA AL P.C.
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y212799	AUSILI NON OTTICI PER LA LETTURA - ALTRI
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y213636	SISTEMI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA PER P.C.
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y213927	RICE-TRASMETTITORI IR
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y214203	CORREDI CARTACEI E SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y214512	APPARECCHI ACUSTICI A SCATOLA
Y	DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE	Y215103	SISTEMI DI ALLARME A TELECOMANDO SEMPLICI O MULTIPLI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1104018001	SONDE ECOGRAFICHE

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11049001	ECOOFTALMOGRAFI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12020512	VIDEOSIGMOIDOSCOPI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12029010	LAVATRICI PER ENDOSCOPI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12029013	STERILIZZATRICI PER ENDOSCOPI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z120307	LETTI PER PAZIENTI CRITICI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12030701	LETTI PER PAZIENTI IMMOBILIZZATI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12030702	LETTI PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12030703	LETTI PER USTIONATI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12030780	LETTI PER PAZIENTI CRITICI - COMPONENTI ACCESSORI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12030785	LETTI PER PAZIENTI CRITICI - MATERIALI SPECIFICI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12030799	LETTI PER PAZIENTI CRITICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12040217	TORRINI STERILI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z120705	SISTEMI DI DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTIBILE
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z12080302	LETTI/POLTRONE ELETTRIFICATI DA PARTO
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z129002	CELLE FRIGORIFERO PER SALME
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z129008	POLTRONE PER TERAPIA GENERICA

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z129014	STRUMENTAZIONE AUTOPTICA PER DISSEZIONE E MISURA
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z129015	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE SALME
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z129016	TAVOLI AUTOPTICI PER DISSEZIONE

23A06061

DECRETO 27 ottobre 2023.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua Reale di Cittareale», in Comune di Cittareale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 4341, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua Reale di Cittareale» in Comune di Cittareale (Rieti) in quanto la Società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015 per l'anno 2019;

Considerata la nota del 26 gennaio 2023, integrata con note del 18 aprile 2023, 19 maggio 2023 e 11 luglio 2023, con la quale la Società titolare del riconoscimento ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua Reale di Cittareale» ed ha prodotto a tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 10 novembre 2021 e 28 ottobre 2022;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del giorno 12 settembre 2023;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua Reale di Cittareale» in Comune di Cittareale (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 27 ottobre 2023

Il direttore generale: VAIA

23A06038

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 novembre 2023.

Sospensione dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per gli accordi per l'innovazione a sostegno della filiera del settore *automotive* nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e, in particolare, l'art. 22, recante disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore *automotive* ed istitutivo di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, del 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 ottobre 2022, n. 232, con il quale si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo destinate al sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore *automotive*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2022, n. 73, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

Visto il decreto direttoriale 10 ottobre 2022, recante termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni per gli Accordi per l'innovazione a sostegno della filiera del settore *automotive*, di cui al comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 ottobre 2022, n. 250, e, in particolare, l'art. 2 che rende complessivamente disponibili, ai sensi dell'art. 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, euro 225.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo, di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di cui una quota pari al 34% da riservare ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno;

Visto, altresì, l'art. 5, del citato decreto direttoriale 10 ottobre 2022, che prevede la possibilità per le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo in grado di favorire percorsi di innovazione finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore *automotive*, di sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento direttoriale 10 ottobre 2022, un Accordo quadro con la regione Piemonte, per un totale di risorse finanziarie destinate al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori della regione Piemonte complessivamente pari a euro 3.000.000,00;

Considerato che, a seguito della chiusura dei termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 4, comma 2, del decreto direttoriale 10 ottobre 2022 e dei termini per la sottoscrizione degli Accordo quadro di cui all'art. 5, del medesimo provvedimento, le risorse finanziarie disponibili per i progetti da realizzare nel territorio nazionale ammontano ad euro 202.106.340,55, di cui una quota pari al 34 per cento è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna);

Visto l'art. 3, del predetto decreto direttoriale 10 ottobre 2022, che stabilisce:

al comma 3, che le domande di agevolazione per gli accordi per l'innovazione nel settore *automotive* possono essere presentate, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi, a partire dal 29 novembre 2022;

al comma 5, che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande di agevolazione sono accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già richiamato, tenuto anche conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni, di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 10 ottobre 2022 e delle relative riserve appostate dal Ministero;

al comma 6, che il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;

Visto, altresì, l'art. 6, del decreto direttoriale 10 ottobre 2022, che stabilisce:

al comma 1, che il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione;

al comma 2, che, nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 febbraio 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 28 febbraio 2023, che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie, la sospensione dei termini di presentazione per le domande di agevolazione a valere sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 marzo 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 31 marzo 2023, che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle

risorse finanziarie, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere nei territori della Regione Piemonte;

Considerato che, come comunicato dal soggetto gestore, in data 31 ottobre 2023 è stata presentata una domanda di agevolazione che esaurisce le risorse finanziare destinate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al sostegno delle iniziative da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna;

Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del predetto decreto direttoriale 10 ottobre 2022, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per domande di agevolazioni afferenti ai territori delle suindicate regioni e, conseguentemente, procedere alla chiusura dei termini per la presentazione delle predette domande di agevolazione;

Decreta:

Art. 1.

Esaurimento delle risorse finanziarie e sospensione dei termini delle domande di agevolazione

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie destinate al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore *automotive*, di cui al decreto direttoriale 10 ottobre 2022, da realizzare nei territori delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

2. A partire dalle ore 10,00 del giorno 2 novembre 2023, è disposta la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori di cui al comma 1.

3. Poiché l'esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è stato determinato dalla unica istanza presentata in data 31 ottobre 2023, questo Ministero non procederà alla formazione di una specifica graduatoria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto direttoriale del 10 ottobre 2022.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) e del soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

Roma, 2 novembre 2023

Il direttore generale: BRONZINO

23A06124

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 ottobre 2023.

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, riguardante l'istituzione del tavolo tecnico permanente per la trasmissione delle informazioni all'Organismo di coordinamento intracomunitario, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/22/CE, nell'ambito dei controlli nel settore dei trasporti su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012»;

Visto l'art. 2-*bis* del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante «Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 E (UE) n. 165 2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il tavolo tecnico permanente previsto dall'art. 2-*bis* del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, è istituito presso la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e trasporti. I sei componenti di predetto tavolo sono individuati tra i funzionari delle amministrazioni interessate con le seguenti modalità:

a) due componenti sono designati con provvedimento del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) due componenti sono designati con provvedimento del direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - servizio polizia stradale del Ministero dell'interno;

c) due componenti sono designati con provvedimento del direttore centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 2.

1. L'Organismo di coordinamento intracomunitario di cui all'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 acquisisce l'assistenza tecnica e il contributo specialistico del tavolo tecnico permanente, per la gestione delle seguenti attività di sua competenza:

a) per la elaborazione delle linee strategiche nazionali di controllo, su strada e presso i locali delle imprese;

b) per la redazione e l'aggiornamento del modello di lista di controllo per le attività di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Art. 3.

1. I componenti del tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati o sostituiti con le medesime modalità di cui all'art. 1.

2. Il tavolo tecnico ha la propria sede operativa presso la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, Div. 7, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sita in Roma alla via G. Caraci n. 36 - che ne garantisce i relativi servizi di segreteria.

3. I componenti del tavolo tecnico permanente svolgono la loro attività senza il riconoscimento di alcun compenso, comunque denominato.

4. Il tavolo tecnico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta in cui l'Organismo di coordinamento intracomunitario o almeno un terzo dei componenti ne ravvisi la necessità. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto invia la convocazione all'ufficio da cui dipende il singolo componente, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, contenente il relativo ordine del giorno. Della convocazione viene, inoltre, data comunicazione, entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, ai singoli componenti tramite invio di posta elettronica all'indirizzo individuale comunicato in fase di nomina.

5. Le riunioni del tavolo tecnico si svolgono in presenza presso i locali della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. Per esigenze dei singoli componenti del tavolo è ammessa la partecipazione da remoto. Il tavolo tecnico è validamente costituito con la presenza di almeno un componente per ciascuna delle amministrazioni interessate. Nella prima riunione di insediamento del tavolo tecnico permanente si procede alla nomina del segretario e del suo vice, al quale spetta il compito della redazione del verbale della riunione e relativa trasmissione all'Organismo di coordinamento intracomunitario.

Art. 4.

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si stabilisce che le informazioni da parte del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro delle politiche sociali utili alla elaborazione delle comunicazioni di cui all'art. 2 del citato decreto sono trasmesse all'Organismo di coordinamento intracomunitario presso la Divisione 7 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, in modalità telematica, o in alternativa, attraverso posta ordinaria o posta elettronica certificata.

2. Le informazioni utili alle comunicazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, devono pervenire all'Organismo di coordinamento intracomunitario, con le modalità di cui al precedente comma 1, entro il 15 luglio dell'anno in cui vanno trasmesse le predette informazioni alla Commissione europea.

3. Le informazioni utili alle comunicazioni di cui alla lettera *f)* dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, devono pervenire all'Organismo di coordinamento intracomunitario, con le modalità di cui al precedente comma 1, per quanto attiene al primo semestre dell'anno, entro il successivo 30 settembre, mentre per il secondo semestre, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Le notizie utili allo scambio di informazioni previsto dalla lettera *g)* dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono rese dalla competente amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Organismo di coordinamento intracomunitario.

Art. 5.

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

23A06027

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 ottobre 2023.

Esclusione dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, dei medicinali «Pembrolizumab» (Keytruda) e «Lenvatinib» (Lenvima) per il trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, in progressione durante o dopo trattamento con terapia contenente platino. (Determina n. 134141/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia pubblicato sul sito istituzionale della stessa (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1 dicembre 2023, in virtù del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA n. 37873 del 30 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2022, relativa all'inserimento dei medicinali «Pembrolizumab» (Keytruda) e «Lenvatinib» (lenvima) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, in progressione durante o dopo trattamento con terapia contenente platino;

Vista la determina AIFA n. 486 del 10 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2023, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Lenvima», con la quale è stata ammessa alla rimborsabilità l'indicazione «Carcinoma dell'endometrio (EC), "Lenvima" in associazione a "Pembrolizumab" è indicato in pazienti adulti per il trattamento del carcinoma dell'endometrio (Endometrial carcinoma, *EC)* avanzato o ricorrente, che abbiano mostrato progressione della malattia durante o dopo il trattamento precedente con una terapia contenente platino in qualsiasi contesto e che non siano candidati all'intervento chirurgico o alla radioterapia curativi»;

Rilevato che la suddetta estensione di indicazione terapeutica, autorizzata per il medicinale «Lenvima», è sovrapponibile con l'indicazione dei medicinali «Pembrolizumab» (Keytruda) e «Lenvatinib» (Lenvima) inseriti negli elenchi di cui alla legge n. 648/1996;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione del 10, 11 e 12 ottobre 2023 - stralcio verbale n. 96;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione dei medicinali «Pembrolizumab» (Keytruda) e «Lenvatinib» (Lenvima) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali PEMBROLIZUMAB (Keytruda) e LENVATINIB (Lenvima) sono esclusi dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la seguente indicazione: trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, in progressione durante o dopo trattamento con terapia contenente platino.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2023

Il dirigente: PETRAGLIA

23A06104

DETERMINA 31 ottobre 2023.

Esclusione del medicinale «Sumatriptan» dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della crisi di emicrania. (Determina n. 134145/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia pubblicato sul sito istituzionale della stessa (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)*, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1° dicembre 2023, in virtù del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2000, con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie ge-

nerale - n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 199 del 27 agosto 2012, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate con la lista costituente l'Allegato P8, relativa ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica per patologie del sistema nervoso e apparato muscolo-scheletrico;

Visto che, con la suddetta determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 199 del 27 agosto 2012, il medicinale «Sumatriptan» è stato inserito nella Lista P8 per il trattamento della crisi di emicrania;

Rilevato che il medicinale «Imigran spray nasale» è autorizzato per il trattamento acuto dell'emicrania con o senza aura a partire dai dodici anni di età e che tale indicazione è sovrapponibile con l'indicazione di cui alla legge n. 648/1996;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «Sumatriptan» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale SUMATRIPTAN è escluso dall'Allegato P8, relativo ai farmaci con uso consolidato in ambito pediatrico, sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento di patologie del sistema nervoso e apparato muscolo-scheletrico, erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la seguente indicazione: per il trattamento della crisi di emicrania.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2023

Il dirigente: PETRAGLIA

23A06105

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 20 luglio 2023.

Sisma Abruzzo 2009 – Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione di nuovi interventi «Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del quartiere» e «Osservatorio culturale urbano» e assegnazione di risorse. (Delibera n. 20/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (…) e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamen-

ti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Considerato che, ai sensi del citato art. 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-*ter* a 67-*sexies*» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, il comma 12 del citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese e che tale programma di sviluppo sia sottoposto a questo Comitato per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera *c)*, concernente la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013, rifinanziata con la legge n. 190 del 2014;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell'Aquila, dal Coordinamento dei comuni del cratere, dall'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per i comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 49, recante «Sisma Regione Abruzzo - Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico - Contenuti e quadro finanziario programmatico complessivo (Legge n. 125/2015, art. 11, comma 12)», con la quale è stato approvato il «Programma di sviluppo RESTART», predisposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di risorse attivabili pari a euro 219.664.000,00 e con la quale sono state individuate le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici, la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi e della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016 sono state assegnate risorse per interventi immediatamente attivabili;

Viste la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 70, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla

delibera CIPE n. 49/2016», la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 115, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016», la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 25, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016», la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 56, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alle delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017», la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 20, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma RESTART per lo sviluppo del cratere sismico. Approvazione e assegnazione di risorse per un nuovo intervento e per interventi già approvati *ex* delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017», la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 54, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo RESTART. Approvazione di un finanziamento integrativo e assegnazione di risorse per un intervento già approvato *ex* delibera CIPE n. 49 del 2016 e assegnazione di risorse per ulteriori interventi già approvati», la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 16, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo RESTART di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione di un nuovo intervento, approvazione di finanziamenti integrativi per interventi già approvati e assegnazione di risorse», la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 17, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo RESTART di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione del progetto Collegio Ferrante d'Aragona e assegnazione di risorse», la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 43, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo RESTART di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Assegnazione di risorse per interventi già approvati», la delibera CIPESS 3 novembre 2021, n. 69, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo RESTART di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Assegnazione di risorse per interventi già approvati», la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 89, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo RESTART di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Rimodulazione piano finanziario del Programma RESTART. Assegnazione risorse e riprogrammazione interventi già approvati», la delibera CIPESS 14 aprile 2022, n. 19 recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart - delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49 - Assegnazione risorse»; la delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 51 recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera 10 agosto 2016, n. 49. Assegnazione di risorse all'intervento "*Eagle's Wing Around the World*. Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico"»;

Vista, in particolare, la citata delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 89, con la quale il Programma pluriennale di sviluppo RESTART, in attuazione del citato art. 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 32 del 2019, è stato ridotto di 2.597.120,00 euro ed è stato rideterminato in complessivi 217.066.880,00 euro, con la quale, inoltre, si è proceduto alla riprogrammazione di interventi già approvati e all'assegnazione di risorse per la realizzazione di ulteriori interventi già approvati;

Considerato che, con riferimento al Programma di sviluppo RESTART, a fronte di un ammontare di risorse attivabili pari a 217.066.880,00 euro, ad oggi sono stati approvati dal CIPE/CIPESS interventi per un importo complessivo pari a euro 170.183.120,10 e sono state finora assegnate risorse pari a 151.112.173,66 euro;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale all'art. 11 dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che ha conferito al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza

portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 5279-A del 30 maggio 2023, con la quale è stata trasmessa, con i relativi allegati, la proposta presentata dalla Struttura di missione, che, alla luce dell'istruttoria effettuata, sulla base delle decisioni del comitato di indirizzo di cui al citato decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 e in linea con quanto disposto dal citato art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, richiede di valutare positivamente l'approvazione, nell'ambito del Programma di sviluppo RESTART, di due interventi proposti dal comune dell'Aquila e l'assegnazione delle relative risorse. La proposta più nel dettaglio prevede:

a) l'approvazione dell'intervento «Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere» - che si configura come la prosecuzione, per un'ulteriore annualità, dell'intervento, di contenuto analogo e con la medesima denominazione, già finanziato con la delibera CIPE n. 49 del 2016 - nonché l'assegnazione di risorse pari a 1.500.000,00 euro in favore del comune dell'Aquila quale amministrazione titolare. L'intervento, identificato dal CUP C18J21000030001, presenta un costo complessivo di 1.500.000,00 euro ed è sviluppato nell'ambito della Priorità C «Cultura», per la quale risultano disponibili per nuovi interventi risorse per un totale di 1.500.000,00 euro;

b) l'approvazione dell'intervento «Osservatorio culturale urbano» e assegnazione delle risorse pari a 950.000,00 euro in favore del comune dell'Aquila quale amministrazione titolare. L'intervento, identificato dal CUP C15E21000050008, è un progetto di ricerca frutto di un protocollo d'intesa tra il comune dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute (GSSI) la cui realizzazione è prevista nell'arco temporale di tre annualità. Il costo complessivo dell'intervento è di 1.000.000,00 euro di cui 950.000,00 euro a valere sulle risorse del Programma RESTART, come previsto dalla citata proposta di assegnazione, e 50.000,00 euro a carico del GSSI. L'intervento è sviluppato nell'ambito della Priorità E «Ricerca e innovazione tecnologica», per la quale risultano disponibili per nuovi interventi risorse per un totale di 1.225.195,00 euro;

Tenuto conto che le risorse di cui si chiede l'assegnazione, per un importo complessivo di 2.450.000,00 euro, trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate, per l'annualità 2019, come previsto dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, Tabella E;

Preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta dalla Struttura di missione e del parere favorevole del comitato di indirizzo espresso nella riunione del 13 aprile 2023;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 6762-P del 20 luglio 2023, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Approvazione interventi e assegnazione di risorse

1.1 A fronte dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie attivabili per il «Programma di sviluppo RESTART» pari a euro 217.066.880,00, in linea con quanto previsto dal punto 3.3 della citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione - è:

approvato l'intervento «Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere» e l'assegnazione di risorse pari a 1.500.000,00 euro in favore del comune dell'Aquila quale amministrazione titolare dell'intervento;

approvato l'intervento «Osservatorio culturale urbano» e l'assegnazione di risorse pari a 950.000,00 euro in favore del comune dell'Aquila quale amministrazione titolare dell'intervento.

1.2 L'assegnazione complessiva di 2.450.000,00 euro, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate, per l'annualità 2019, come disposto dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, rifinanziato dalla Tabella E della legge n. 190 del 2014.

2. Trasferimento delle risorse

2.1 Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, alle amministrazioni titolari degli interventi a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio e sulla base delle effettive necessità, nonché degli utilizzi pregressi documentati dalle stesse amministrazioni beneficiarie delle risorse. Le risorse assegnate potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

3. Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi

3.1 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi del Programma di sviluppo RESTART è svolto assicurando, ove applicabile, il raccordo con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e nel rispetto del principio di unicità dell'invio.

3.2 La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di sviluppo RESTART al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Altre disposizioni

4.1 I soggetti titolari di progetti d'investimento finanziati dai fondi della presente delibera garantiscono la trasparenza e la visibilità delle attività realizzate informando adeguatamente il pubblico anche relativamente alle fonti finanziarie utilizzate a copertura degli interventi.

4.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1325

23A06028

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sotalolo cloridrato, «Sotalex».

Estratto determina AAM/PPA n. 689/2023 del 27 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* DE/H/xxxx/WS/1123 approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da: una variazione tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo

relativamente al medicinale: SOTALEX;

confezione:

A.I.C. n. 023245020 - «80 mg compresse» - 40 compresse;

codice di procedura europea: DE/H/xxxx/WS/1123;

codice pratica: VN2/2022/94;

titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Ziegelhof 24, 17489, Greifswald, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06040

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glibenclamide e metformina cloridrato, «Glibomet».

Estratto determina AAM/PPA n. 690/2023 del 27 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del*worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per l'inserimento delle informazioni relative alla riduzione dei livelli di vitamina B12 nei pazienti che assumono metformina, in linea con il *Company Core Safety Information* e sulla base dei più recenti dati clinici presentati, modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiornare la sequenza degli eventi avversi riportati, in accordo alle classificazioni per sistemi ed organi secondo MeDRA, come descritto nell'allegato alle «*Guideline on Summary of Product Characteristics (Revision 2 - September 2009)*»; modifiche editoriali minori

relativamente al medicinale «GLIBOMET»

Confezioni:

A.I.C. n.

026129015 - «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

026129027 - «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

026129039 - «400 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

026129041 - «400 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

Codice pratica: VN2/2023/116

Codice di procedura europea: IT/H/XXXX/WS/94

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. (codice fiscale 00678100504), con sede legale e domicilio fiscale in Via Livornese, 897 - La Vettola, 56122, Pisa.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

23A06041

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Contrasto alla diffusione del granchio blu «*Callinectes sapidus* e *portunus segnis*»

Il decreto ministeriale n. 587931 del 23 ottobre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, contrasto alla diffusione del granchio blu «*Callinectes sapidus e portunus segnis*» è stato registrato dall'UCB al numero 691 del 25 ottobre 2023 e dalla C.dC. al numero 1453 del 27 ottobre 2023.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

23A06063

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-259) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.